

Gazzetta ufficiale

L 260

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

62° anno

11 ottobre 2019

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2019/1701 della Commissione del 23 luglio 2019 recante modifica degli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari.....** 8
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1703 della Commissione del 4 ottobre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Cidre de Normandie»/«Cidre normand» (IGP)** 11
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1704 della Commissione del 9 ottobre 2019 che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2019 alcuni quantitativi riportati nel 2018 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio** 13
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2019/1705 della Commissione del 10 ottobre 2019 recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio per quanto riguarda i termini entro i quali il Regno Unito sarebbe tenuto a soddisfare le condizioni di ammissibilità ai finanziamenti dell'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione** 40
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1706 della Commissione del 10 ottobre 2019 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio** 42

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2019/1707 Del Consiglio del 17 giugno 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda una raccomandazione su alcune modifiche da apportare all'accordo per tener conto dell'adesione di Samoa e delle future adesioni di altri Stati delle isole del Pacifico** 45

 - PROGETTO RACCOMANDAZIONE N. 01/2019 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO INTERINALE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, DA UNA PARTE, E GLI STATI DEL PACIFICO, DALL'ALTRA del ... per quanto riguarda l'adesione di Samoa e le future adesioni di altri Stati del Pacifico** 47

 - ★ **Decisione (UE) 2019/1708 del Consiglio del 7 ottobre 2019 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell'OMC che consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dell'US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)** 48

 - ★ **Decisione (UE) 2019/1709 del Consiglio del 7 ottobre 2019 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell'OMC che consente ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati** 50

 - ★ **Decisione (UE) 2019/1710 del Consiglio del 7 ottobre 2019 relativa alla nomina di tre membri e di tre supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna** 52

 - ★ **Decisione (UE) 2019/1711 del Consiglio del 7 ottobre 2019 relativa alla nomina di due membri e di tre supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna** 54

 - ★ **Decisione (UE) 2019/1712 della Commissione del 20 luglio 2018 relativa al prestito pubblico SA.29198 — (2010/C) (ex 2009/NN) concesso dalla Slovacchia a Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo) [notificata con il numero C(2019) 4723] ⁽¹⁾** 56

 - ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2019/1713 della Commissione del 9 ottobre 2019 che stabilisce il formato delle informazioni che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione sull'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 7133] ⁽¹⁾** 65
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica alla decisione (PESC) 2019/1672 del Consiglio del 4 ottobre 2019 relativa a un'azione dell'Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (GU L 256 del 7.10.2019)** 69

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019)** 70

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1701 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2019

recante modifica degli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 649/2012, adottato il 4 luglio 2012, attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ⁽²⁾ («convenzione di Rotterdam»). È una rifusione del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e ha sostituito detto regolamento a decorrere dal 1° marzo 2014. Il regolamento (CE) n. 689/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 73/2013 della Commissione ⁽⁴⁾, che è stato adottato il 25 gennaio 2013 ma è diventato applicabile soltanto il 1° aprile 2013. Le modifiche di cui al regolamento (UE) n. 73/2013 non erano debitamente rispecchiate nel regolamento (UE) n. 649/2012. Pertanto, al fine di garantire coerenza e chiarezza giuridica, è necessario che le modifiche di cui al regolamento (UE) n. 73/2013 siano formalmente rispecchiate negli allegati del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (2) Con decisione 2008/934/CE ⁽⁵⁾ la Commissione ha deciso di non iscrivere come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾ le sostanze acetoclor, asulam, cloropicrina e propargite; di conseguenza dette sostanze non possono essere utilizzate nei pesticidi ed è opportuno iscrivere negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012. Tuttavia l'iscrizione delle sostanze acetoclor, asulam, cloropicrina e propargite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione di dette sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentata in base all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008 ⁽⁷⁾. Questa nuova domanda ha portato all'adozione dei regolamenti

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

⁽²⁾ GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 73/2013 della Commissione, del 25 gennaio 2013, recante modifica degli allegati I e V del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 26 del 26.1.2013, pag. 11).

⁽⁵⁾ Decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 11).

⁽⁶⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5).

di esecuzione (UE) n. 1372/2011 ⁽⁸⁾, (UE) n. 1045/2011 ⁽⁹⁾, (UE) n. 1381/2011 ⁽¹⁰⁾ e (UE) n. 943/2011 ⁽¹¹⁾, con i quali la Commissione ha deciso di non approvare rispettivamente le sostanze acetoclor, asulam, cloropicrina e propargite come sostanze attive in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾; di conseguenza l'uso di dette sostanze rimane vietato nei pesticidi. È pertanto opportuno iscrivere le sostanze acetoclor, asulam, cloropicrina e propargite negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

- (3) Con la decisione 2008/934/CE la Commissione ha deciso di non iscrivere la sostanza flufenoxuron come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e con la decisione 2012/77/UE ⁽¹³⁾ ha deciso di non iscrivere detta sostanza come sostanza attiva nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾ per il tipo di prodotto 18. Pertanto l'uso del flufenoxuron come pesticida è soggetto a rigorose restrizioni ed è opportuno iscrivere detta sostanza negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012. L'iscrizione del flufenoxuron nell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è stata tuttavia sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione di detta sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentata in base all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Questa nuova domanda ha portato all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 942/2011 ⁽¹⁵⁾, con il quale la Commissione ha deciso di non approvare il flufenoxuron come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. È pertanto opportuno iscrivere la sostanza flufenoxuron negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (4) Con decisione 2012/257/UE ⁽¹⁶⁾ la Commissione ha deciso di non iscrivere la sostanza naled per il tipo di prodotto 18 nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE e con decisione 2005/788/CE ⁽¹⁷⁾ ha deciso di non iscrivere detta sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Pertanto l'uso del naled come pesticida è vietato ed è opportuno iscrivere tale sostanza negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (5) Con le decisioni 2009/65/CE ⁽¹⁸⁾, 2009/859/CE ⁽¹⁹⁾ e 2008/769/CE ⁽²⁰⁾ la Commissione ha deciso di non iscrivere rispettivamente l'acido 2-naftilossiacetico, la difenilammina e il propanil come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Pertanto dette sostanze non possono essere utilizzate nei pesticidi ed è opportuno iscriverle negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1372/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva acetoclor conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica della decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 341 del 22.12.2011, pag. 45).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1045/2011 della Commissione, del 19 ottobre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva asulam conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 23).

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1381/2011 della Commissione, del 22 dicembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva cloropicrina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica della decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 26).

⁽¹¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 943/2011 della Commissione, del 22 settembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva propargite conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 16).

⁽¹²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽¹³⁾ Decisione 2012/77/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, concernente la non iscrizione del flufenoxuron per il tipo di prodotto 18 nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 38 dell'11.2.2012, pag. 47).

⁽¹⁴⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

⁽¹⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 942/2011 della Commissione, del 22 settembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva flufenoxuron conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 13).

⁽¹⁶⁾ Decisione 2012/257/UE della Commissione, dell'11 maggio 2012, concernente la non iscrizione del naled per il tipo di prodotto 18 nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 126 del 15.5.2012, pag. 12).

⁽¹⁷⁾ Decisione 2005/788/CE della Commissione, dell'11 novembre 2005, concernente la non iscrizione del naled nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 296 del 12.11.2005, pag. 41).

⁽¹⁸⁾ Decisione 2009/65/CE della Commissione, del 26 gennaio 2009, concernente la non iscrizione dell'acido 2-naftilossiacetico nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 23 del 27.1.2009, pag. 33).

⁽¹⁹⁾ Decisione 2009/859/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, concernente la non iscrizione della difenilammina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 79).

⁽²⁰⁾ Decisione 2008/769/CE della Commissione, del 30 settembre 2008, concernente la non iscrizione del propanil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 14).

L'iscrizione delle sostanze acido 2-naftilossiacetico, difenilammina e propanil nella parte 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è stata tuttavia sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentata in base all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Questa nuova domanda ha portato all'adozione dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1127/2011⁽²¹⁾, (UE) n. 578/2012⁽²²⁾ e (UE) n. 1078/2011⁽²³⁾, con i quali la Commissione ha deciso di non approvare rispettivamente le sostanze acido 2-naftilossiacetico, difenilammina e propanil come sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009; pertanto l'uso di dette sostanze come pesticidi resta vietato. È pertanto opportuno iscrivere le sostanze acido 2-naftilossiacetico, difenilammina e propanil nell'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

- (6) È opportuno modificare la voce «Diclorvos» negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 al fine di rispecchiare la decisione 2012/254/UE della Commissione⁽²⁴⁾ concernente la non iscrizione del diclorvos per il tipo di prodotto 18 negli allegati I, I A o I B della direttiva 98/8/CE; di conseguenza il diclorvos non può essere utilizzato nei pesticidi.
- (7) Con i regolamenti di esecuzione (UE) n. 582/2012⁽²⁵⁾ e (UE) n. 359/2012⁽²⁶⁾ la Commissione ha rispettivamente approvato le sostanze bifentrin e metam; di conseguenza l'uso di dette sostanze come pesticidi non è più vietato. È pertanto opportuno espungere le sostanze bifentrin e metam dalla parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (8) In occasione della sua quinta riunione, tenutasi nel giugno 2011, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere le sostanze alacloro, aldicarb ed endosulfan nell'allegato III di detta convenzione; pertanto tali sostanze sono ora soggette alla procedura di previo assenso informato prevista da detta convenzione. È pertanto opportuno espungere dette sostanze dall'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 e iscriverele nell'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 3 di detto allegato.
- (9) È opportuno espungere la sostanza cianammide dalla parte 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 in quanto sono state apportate prove del fatto che la decisione 2008/745/CE della Commissione⁽²⁷⁾ concernente la non iscrizione del cianammide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE non costituisce una rigorosa restrizione dell'uso della sostanza a livello della categoria «pesticidi», in quanto il cianammide trova ampio uso anche nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». La sostanza cianammide è stata individuata e notificata ai fini della valutazione in conformità della direttiva 98/8/CE. I prodotti contenenti cianammide possono pertanto continuare a essere autorizzati dagli Stati membri, conformemente alle norme nazionali, fino all'adozione di una decisione a norma di detta direttiva.
- (10) A seguito della decisione, adottata in conformità della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, di inserire la sostanza endosulfan nella parte 1 dell'allegato A di detta convenzione, detta sostanza è stata inclusa nella parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁸⁾. Di conseguenza è opportuno inserire la sostanza endosulfan nella parte 1 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (11) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 649/2012 di conseguenza.
- (12) Poiché nella pratica le modifiche di cui al presente regolamento sono già state attuate dalle autorità competenti e dagli operatori economici in base al presupposto che il regolamento (UE) n. 649/2012 sia stato modificato dal regolamento (UE) n. 73/2013 della Commissione, dette modifiche devono applicarsi retroattivamente dal 1° marzo 2014, ossia la data nella quale il regolamento (UE) n. 649/2012 è diventato applicabile.

⁽²¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1127/2011 della Commissione, del 7 novembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva acido 2-naftilossiacetico conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 289 dell'8.11.2011, pag. 26).

⁽²²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, concernente la non approvazione della sostanza attiva difenilammina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 171 del 30.6.2012, pag. 2).

⁽²³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2011 della Commissione, del 25 ottobre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva propanil conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 279 del 26.10.2011, pag. 1).

⁽²⁴⁾ Decisione 2012/254/UE della Commissione, del 10 maggio 2012, concernente la non iscrizione del diclorvos per il tipo di prodotto 18 negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 125 del 12.5.2012, pag. 53).

⁽²⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione, del 2 luglio 2012, che approva la sostanza attiva bifentrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 173 del 3.7.2012, pag. 3).

⁽²⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, che approva la sostanza attiva metam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 1).

⁽²⁷⁾ Decisione 2008/745/CE della Commissione, del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del cianammide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 251 del 19.9.2008, pag. 45).

⁽²⁸⁾ Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:

- (1) l'allegato I è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;
- (2) l'allegato V è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2019

Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato come segue:

1) la parte 1 è così modificata:

a) le voci «Alacloro» e «Aldicarb» sono sostituite dalle seguenti:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einecs	Codice NC (***)	Sottocategoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Alacloro» (#)	15972-60-8	240-110-8	ex 2924 25 00	p(1)	b	
Aldicarb (#)	116-06-3	204-123-2	ex 2930 80 00	p(1)-p(2)	b-b;	

b) la voce «Diclorvos» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einecs	Codice NC (***)	Sottocategoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Diclorvos» (†)	62-73-7	200-547-7	ex 2919 90 00	p(1)-p(2)	b-b;	

c) le voci «Bifentrin» e «Metam» sono soppresse;

d) sono inserite o aggiunte, in ordine alfabetico, le seguenti voci:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einecs	Codice NC (***)	Sottocategoria (*)	Limitazioni d'impiego(**)	Paesi che non richiedono notifica
«Acetoclor» (†)	34256-82-1	251-899-3	ex 2924 29 70	p(1)	b	
Asulam (†)	3337-71-1 2302-17-2	222-077-1 218-953-8	ex 2935 90 90	p(1)	b	
Cloropicrina (†)	76-06-2	200-930-9	ex 2904 91 00	p(1)	b	
Flufenoxuron (†)	101463-69-8	417-680-3	ex 2924 21 00	p(1)-p(2)	b-sr	
Naled (†)	300-76-5	206-098-3	ex 2919 90 00	p(1)-p(2)	b-b	
Propargite (†)	2312-35-8	219-006-1	ex 2920 90 70	p(1)	b;	

(2) la parte 2 è così modificata:

a) la voce «Diclorvos» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einecs	Codice NC (***)	Categoria (*)	Limitazioni d'impiego(**)
«Diclorvos»	62-73-7	200-547-7	ex 2919 90 00	p	b;

b) le voci «Alacloro», «Aldicarb», «Cianammide» e «Endosulfan» sono soppresse;

c) sono inserite o aggiunte, in ordine alfabetico, le seguenti voci:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einescs	Codice NC (***)	Categoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)
«Acido 2-nafti- lossiacetico	120-23-0	204-380-0	ex 2918 99 90	p	b
Acetoclor	34256-82-1	251-899-3	ex 2924 29 70	p	b
Asulam	3337-71-1 2302-17-2	222-077-1 218-953-8	ex 2935 90 90	p	b
Cloropicrina	76-06-2	200-930-9	ex 2904 91 00	p	b
Difenilammina	122-39-4	204-539-4	ex 2921 44 00	p	b
Flufenoxuron	101463- 69-8	417-680-3	ex 2924 21 00	p	sr
Naled	300-76-5	206-098-3	ex 2919 90 00	p	b
Propanil	709-98-8	211-914-6	ex 2924 29 70	p	b
Propargite	2312-35-8	219-006-1	ex 2920 90 70	p	b»;

(3) nella parte 3 sono inserite, in ordine alfabetico, le seguenti voci:

Sostanza chimica	Numero/i CAS pertinente/i	Codice HS Sostanza pura (**)	Codice HS Miscela contenenti la sostanza (**)	Categoria
«Alacloro	15972-60-8	2924.25	3808.93	Pesticida
Aldicarb	116-06-3	2930.80	3808.91	Pesticida
Endosulfan	115-29-7	2920.30	3808.91	Pesticida».

ALLEGATO II

Nella parte 1 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 è aggiunta la seguente voce:

Descrizione delle sostanze chimiche/ articoli soggetti a divieto di esportazione	Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio denominazione sostanza, numero CE, numero CAS ecc.)	
	«Endosulfan	N. CE 204-079-4 N. CAS 115-29-7 Codice NC 2920 30 00».

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1702 DELLA COMMISSIONE**del 1° agosto 2019****che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, alla Commissione è conferito il potere di stabilire un elenco degli organismi nocivi prioritari.
- (2) Gli organismi nocivi prioritari sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, che soddisfano tutte le condizioni seguenti: in primo luogo, la loro presenza nel territorio dell'Unione non è mai stata riscontrata o è nota in una parte limitata di tale territorio o in casi sporadici, irregolari, isolati e non frequenti; in secondo luogo, il loro potenziale impatto economico, ambientale o sociale è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio dell'Unione e in terzo luogo, essi figurano nell'elenco degli organismi nocivi prioritari.
- (3) La Commissione ha effettuato una valutazione per determinare quali organismi nocivi elencare come organismi prioritari. La valutazione si è basata su una metodologia elaborata dal Centro comune di ricerca della Commissione e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
- (4) Detta metodologia comprende indicatori compositi e un'analisi basata su criteri multipli. Essa tiene conto, per il territorio dell'Unione, della probabilità di diffusione e di insediamento e delle conseguenze degli organismi nocivi valutati. La metodologia tiene inoltre conto dei criteri elencati nella sezione 1, punto 2) e nella sezione 2 dell'allegato I del regolamento (UE) 2016/2031, che interessano le dimensioni economica, sociale e ambientale.
- (5) La valutazione ha tenuto conto del risultato della metodologia applicata dal Centro comune di ricerca della Commissione e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, come pure della consultazione pubblica condotta sul portale «Legiferare meglio». Di conseguenza è stato concluso che vi sono 20 organismi nocivi, per i quali il potenziale impatto economico, ambientale o sociale è considerato più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio dell'Unione.
- (6) Inoltre la loro presenza nel territorio dell'Unione non è mai stata riscontrata o è nota in una parte limitata di tale territorio o in casi sporadici, irregolari, isolati e non frequenti.
- (7) È pertanto opportuno elencare tali organismi nocivi nell'allegato del presente regolamento.
- (8) Al fine di garantire un'applicazione coerente di tutte le norme relative agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data del regolamento (UE) 2016/2031, ossia dal 14 dicembre 2019,

⁽¹⁾ GUL 317 del 23.11.2016, pag. 4.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Elenco degli organismi nocivi prioritari

L'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Elenco degli organismi nocivi prioritari

Agrilus anxius Gory

Agrilus planipennis Fairmaire

Anastrepha ludens (Loew)

Anoplophora chinensis (Thomson)

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

Anthonomus eugeni Cano

Aromia bungii (Faldermann)

Bactericera cockerelli (Sulc.)

Bactrocera dorsalis (Hendel)

Bactrocera zonata (Saunders)

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bühner) Nickle *et al.*

Candidatus Liberibacter spp., agente causale della malattia di Huanglongbing o di inverdimento degli agrumi

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

Popillia japonica Newman

Rhagoletis pomonella Walsh

Spodoptera frugiperda (Smith)

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

Xylella fastidiosa (Wells *et al.*)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1703 DELLA COMMISSIONE**del 4 ottobre 2019****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Cidre de Normandie»/«Cidre normand» (IGP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Cidre de Normandie»/«Cidre normand», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Cidre de Normandie»/«Cidre normand» (IGP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione, del 6 novembre 2000, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 281 del 7.11.2000, pag. 12).⁽³⁾ GU C 186 del 3.6.2019, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2019

Per la Commissione
A nome del president
Phil HOGAN
Membro della Commissione

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1704 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 2019****che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2019 alcuni quantitativi riportati nel 2018 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno in cui si applica un contingente di pesca ad essi assegnato, di riportare all'anno successivo fino al 10 % di detto contingente.
- (2) I regolamenti (UE) 2016/2285 ⁽²⁾, (UE) 2017/1970 ⁽³⁾, (UE) 2017/2360 ⁽⁴⁾ e (UE) 2018/120 ⁽⁵⁾ del Consiglio stabiliscono, per il 2018, contingenti di pesca per determinati stock e specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.
- (3) I regolamenti (UE) 2018/1628 ⁽⁶⁾, (UE) 2018/2025 ⁽⁷⁾, (UE) 2018/2058 ⁽⁸⁾ e (UE) 2019/124 ⁽⁹⁾ del Consiglio stabiliscono i contingenti per determinati stock per il 2019.
- (4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, alcuni Stati membri hanno chiesto, anteriormente al 31 ottobre 2018, di riportare all'anno successivo parte dei loro contingenti relativi al 2018 per gli stock elencati nell'allegato del presente regolamento. Fatti salvi i limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati dovrebbero essere aggiunti ai contingenti relativi al 2019.

⁽¹⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio, del 30 ottobre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero (GU L 329 del 27.12.2018, pag. 8).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).

- (5) Ai fini di tale esercizio di flessibilità si è proceduto alla verifica e si è tenuto conto dell'ammissibilità dei riporti richiesti per gli stock in questione e dello stato di sfruttamento di tali stock. Pertanto essi possono formare oggetto di un riporto di contingenti dal 2018 al 2019 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
- (6) Sebbene alcuni Stati membri abbiano chiesto che parte dei loro contingenti per il 2018 relativi agli stock di musdea bianca siano riportati all'anno successivo, il regolamento (UE) 2018/2025 non stabilisce un totale ammissibile di catture per tale specie nelle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14. Di conseguenza i contingenti per il 2018 inutilizzati relativi agli stock di musdea bianca non sono trasferibili.
- (7) Per gli stock elencati nell'allegato del presente regolamento, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e compromettere le condizioni biologiche degli stock, la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ è esclusa. Analogamente, se uno Stato membro si è avvalso della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per un determinato stock, non si applica alcuna altra flessibilità relativamente al riporto di possibilità di pesca inutilizzate per lo stock in questione, che è quindi escluso dal campo di applicazione del presente regolamento.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati per il 2019 nei regolamenti (UE) 2018/1628, (UE) 2018/2025, (UE) 2018/2058 e (UE) 2019/124 sono maggiorati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2019

Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

ALLEGATO

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2018 (*) (in tonnellate)	Catture 2018 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (*) 2018 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
DE	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7	120,144	0	0	0	12,014
DE	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	32,400	0	0	0	3,240
DE	COD/03AN.	Merluzzo bianco	Skagerrak	171,625	86,169	0	50,21	17,163
DE	COD/2A3AX4	Merluzzo bianco	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	2898,766	458,771	1056,726	52,28	289,877
DE	GHL/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6	30,434	0	0	0	3,043
DE	HAD/*2AC4.	Eglefino	4; Acque dell'Unione della zona 2a (condizione speciale per HAD/5BC6A.)	0,650	0	0	0	0,065
DE	HAD/03 A.	Eglefino	3a	142,739	31,533	0	22,09	14,274
DE	HAD/2AC4.	Eglefino	4; acque dell'Unione della zona 2a	987,251	56,378	315,842	37,70	98,725
DE	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b e 6a	6,586	0	0	0	0,659
DE	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14	43,847	0	0	0	4,385
DE	HER/*04B.	Aringa	4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)	545,495	0	0	0	54,550
DE	HER/*04-C.	Aringa	Acque dell'Unione della zona 4 (condizione speciale per HER/03A.)	179,400	144,000	0	80,27	17,940
DE	HER/*25B-F	Aringa	2, 5b a nord di 62° N (Isole Faer Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)	341,230	0	0	0	34,123
DE	HER/03A.	Aringa	3a	357,859	174,900	144,000	89,11	35,786

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2018 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2018 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali ⁽²⁾ 2018 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
DE	HER/03A-BC	Aringa	3a	56,610	30,932	0	54,64	5,661
DE	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Faer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	1 982,020	1 921,308	0,334	96,95	60,378
DE	HER/2A47DX	Aringa	4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a	58,504	56,524	0	96,62	1,980
DE	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	4033,980	3951,238	0	97,95	82,742
DE	HER/4CXB7D	Aringa	4c, 7d escluso lo stock di Blackwater	11743,415	10818,525	0	92,12	924,890
DE	HER/7G-K.	Aringa	7g, 7h, 7j e 7k	0,021	0	0	0	0,002
DE	HKE/*03A.	Nasello	3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)	27,042	7,664	0	28,34	2,704
DE	HKE/*8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)	2,000	0	0	0	0,200
DE	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	303,514	63,099	7,664	23,31	30,351
DE	HKE/571214	Nasello	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	22,000	18,401	0	83,64	2,200
DE	LEZ/07.	Lepidorombi	7	2,200	0	0	0	0,220
DE	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	7,776	1,119	0	14,39	0,778
DE	MAC/*02AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34.)	112,700	0	0	0	11,270
DE	MAC/*2AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2CX14.)	1 898,800	0	0	0	189,880
DE	MAC/*8ABD.	Sgombro	8a, 8b e 8d (condizione speciale per MAC/8C3411)	437,478	420,736	0	96,17	16,742
DE	MAC/*FRO1	Sgombro	Acque delle Isole Faer Øer (condizione speciale per MAC/2A34.)	86,980	0	0	0	8,698
DE	MAC/*FRO2	Sgombro	Acque delle Isole Faer Øer (condizione speciale per MAC/2CX14.)	1 938,700	0,379	0	0,02	193,870
DE	MAC/2A34.	Sgombro	3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32	2746,000	2719,445	3,802	99,17	22,753

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2018 (*) (in tonnellate)	Catture 2018 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2018 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
DE	MAC/8C3411	Sgombro	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	437,931	0	420,736	96,07	17,195
DE	NEP/03A.	Scampo	3a	26,642	5,936	0	22,28	2,664
DE	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	886,670	542,044	0	61,13	88,667
DE	PLE/03AN.	Passera di mare	Skagerrak	68,440	8,464	0	12,37	6,844
DE	PLE/03AS.	Passera di mare	Kattegat	17,530	0,756	0	4,31	1,753
DE	PLE/2A3AX4	Passera di mare	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	6827,053	2616,898	9,710	38,47	682,705
DE	PLE/3BCD-C	Passera di mare	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	1600,393	1445,913	0	90,35	154,480
DE	POK/2C3A4.	Merluzzo carbonaro	3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a	9029,725	8179,973	0	90,59	849,752
DE	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	6; Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14	247,750	0,479	0	0,19	24,775
DE	RHG/5B67-	Granatiere berglax	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RNG/5B67-)	0,066	0	0	0	0,007
DE	RHG/8X14-	Granatiere berglax	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/8X14-)	0,157	0	0	0	0,016
DE	RNG/*5B67-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RNG/8X14-)	1,570	0	0	0	0,157
DE	RNG/*8X14-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/5B67-)	0,660	0	0	0	0,066
DE	RNG/5B67-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	6,600	0	0	0	0,660
DE	RNG/8X14-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	15,700	0	0	0	1,570

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2018 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2018 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali ⁽²⁾ 2018 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
DE	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	1129,161	722,721	0	64,01	112,916
DE	SOL/3ABC24	Sogliola	3a: acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24	15,808	15,416	0	97,52	0,392
DE	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	16698,104	15228,701	0	91,20	1469,403
DE	WHB/*05-F.	Melù	Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14)	4108,273	1072,776	0	26,11	410,827
DE	WHG/2AC4.	Merlano	4; acque dell'Unione della zona 2a	448,597	60,439	38,781	22,12	44,860
DE	WHG/56-14.	Merlano	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	0,110	0	0	0	0,011
DK	COD/03AN.	Merluzzo bianco	Skagerrak	6883,142	4221,317	0	61,33	688,314
DK	COD/2A3AX4	Merluzzo bianco	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	7783,297	2030,700	3460,877	70,56	778,330
DK	GHL/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6	17,778	0,001	0	0,01	1,778
DK	HAD/03 A.	Eglefino	3a	2282,198	563,786	0	24,70	228,220
DK	HAD/2AC4.	Eglefino	4; acque dell'Unione della zona 2a	1796,523	264,354	853,336	62,21	179,652
DK	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b e 6a	1,330	0,750	0	56,39	0,133
DK	HER/*04B.	Aringa	4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)	926,369	0	0	0	92,637
DK	HER/*04-C.	Aringa	Acque dell'Unione della zona 4 (condizione speciale per HER/03A.)	8929,906	8328,257	0	93,26	601,649
DK	HER/*25B-F	Aringa	2, 5b a nord di 62° N (Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)	2491,158	0	0	0	249,116
DK	HER/03A.	Aringa	3a	12586,905	1744,028	8328,257	80,02	1258,691
DK	HER/03A-BC	Aringa	3a	6315,259	364,862	0	5,78	631,526

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2018 (*) (in tonnellate)	Catture 2018 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (*) 2018 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
DK	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Faer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	17810,134	17051,626	0	95,74	758,508
DK	HER/2A47DX	Aringa	4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a	10385,789	8549,477	0	82,32	1038,579
DK	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	13158,086	11848,401	0	90,05	1309,685
DK	HER/4A.B.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 5° 30' N	130414,230	114965,013	753,001	88,73	13041,423
DK	HER/4CXB7D	Aringa	4c, 7d escluso lo stock di Blackwater	938,480	2,035	0	0,22	93,848
DK	HKE/*03A.	Nasello	3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)	235,928	0	0	0	23,593
DK	HKE/03 A.	Nasello	3a	1714,839	568,439	0	33,15	171,484
DK	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	2363,106	560,737	0	23,73	236,311
DK	HKE/571214	Nasello	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	3,104	2,600	0	83,76	0,310
DK	JAX/*4BC7D	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (condizione speciale per JAX/2A-14)	539,480	0	0	0	53,948
DK	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	11398,686	6051,438	0	53,09	1139,869
DK	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	63,774	44,271	0	69,42	6,377
DK	MAC/*02AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34.)	2405,000	0	0	0	240,500
DK	MAC/*2A6.	Sgombro	6, acque internazionali della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34.)	11190,000	3984,698	0	35,61	1119,000
DK	MAC/*3A4BC	Sgombro	3a e 4bc (condizione speciale per MAC/2A34)	2028,762	762,531	0	37,59	202,876

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2018 (*) (in tonnellate)	Catture 2018 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2018 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
DK	MAC/*4A-EN	Sgombro	acque dell'Unione della zona 2a; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14)	2554,430	0	0	0	255,443
DK	MAC/*FRO1	Sgombro	Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2A34)	2456,000	0	0	0	245,600
DK	MAC/2A34	Sgombro	3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32	13930,055	9122,582	4747,229	99,57	60,244
DK	MAC/2A4A-N	Sgombro	Acque norvegesi delle zone 2a e 4a	12539,676	12529,570	0	99,92	10,106
DK	MAC/2CX14	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	4298,986	4225,523	0	98,29	73,463
DK	NEP/03A	Scampo	3a	9645,632	5138,748	0	53,28	964,563
DK	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	1394,844	58,896	0	4,22	139,484
DK	PLE/03AN	Passera di mare	Skagerrak	13514,240	4362,259	0	32,28	1351,424
DK	PLE/03AS	Passera di mare	Kattegat	1549,490	479,366	0	30,94	154,949
DK	PLE/2A3AX4	Passera di mare	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	23678,404	4887,871	4781,723	40,84	2367,840
DK	PLE/3BCD-C	Passera di mare	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	5405,970	2402,417	0	44,44	540,597
DK	POK/2C3A4	Merluzzo carbonaro	3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a	7755,811	6844,467	0	88,25	775,581
DK	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14	1,605	1,268	0	79,00	0,161
DK	SOL/24-C	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	679,100	367,357	0	54,09	67,910
DK	SOL/3ABC24	Sogliola	3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24	421,819	353,840	0	83,88	42,182
DK	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	27307,558	24577,085	0	90,00	2730,473

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2018 (*) (in tonnellate)	Catture 2018 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2018 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
DK	WHB/*05-F.	Melù	Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/IX14)	541,606	0	0	0	54,161
DK	WHG/2AC4.	Merlano	4; acque dell'Unione della zona 2a	1953,310	171,491	67,004	12,21	195,331
DK	WHG/7X7A-C	Merlano	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k	1,000	0,794	0	79,40	0,100
EE	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7	18,880	0	0	0	1,888
EE	HER/03D.RG	Aringa	Sottodivisione 28.1	13170,008	12520,836	0	95,07	649,172
EE	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	26957,499	22205,217	0	82,37	2695,750
EE	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	31084,876	29625,552	0	95,31	1459,324
ES	ALF/3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	80,320	72,044	0	89,70	8,032
ES	ANE/08.	Acciuga	8	27753,493	27614,827	0	99,50	138,666
ES	ANF/8C3411	Rana pescatrice	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	3582,444	1536,966	0	42,90	358,244
ES	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7	396,998	134,928	0	33,99	39,700
ES	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	295,428	258,682	0	87,56	29,543
ES	BSF/8910-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	74,478	66,582	0	89,40	7,448
ES	GHL/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6	68,535	30,194	0	44,06	6,854
ES	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b e 6a	31,107	27,332	0	87,86	3,111
ES	HER/*25B-F	Aringa	2, 5b a nord di 62° N (Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)	5,000	0	0	0	0,500

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2018 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2018 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali ⁽²⁾ 2018 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
ES	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Faer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	35,432	0	0	0	3,543
ES	HKE/*57-14	Nasello	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per HKE/8ABDE.)	4219,400	2378,000	0	56,36	421,940
ES	HKE/*8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)	3325,230	216,000	0	6,50	332,523
ES	HKE/8ABDE.	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e	14913,441	8889,383	2378,000	75,55	1491,344
ES	HKE/8C3411.	Nasello	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	7591,567	6466,076	0	85,17	759,157
ES	JAX/*08C	Suro/sugarello	8c (condizione speciale per JAX/09.)	2323,177	2090,000	0	89,96	232,318
ES	JAX/*08C2.	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	8c (condizione speciale per JAX/2A-14)	8227,267	7400,000	0	89,94	822,727
ES	JAX/*09.	Suro/sugarello	9 (condizione speciale per JAX/08C.)	784,528	0	0	0	78,453
ES	JAX/08C.	Suro/sugarello	8c	15692,080	12235,671	0	77,97	1569,208
ES	JAX/09.	Suro/sugarello	9	24863,885	16575,953	2090,000	75,07	2486,389
ES	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	9789,557	477,878	7400,000	80,47	978,956
ES	LEZ/*8ABDE.	Lepidorombi	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per LEZ/07.)	836,250	37,834	0	4,52	83,625
ES	LEZ/56-14	Lepidorombi	acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14	688,040	323,245	0	46,98	68,804
ES	LEZ/8ABDE.	Lepidorombi	8a, 8b, 8d e 8e	551,524	507,491	0	92,02	44,033

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2018 (*) (in tonnellate)	Catture 2018 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2018 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
ES	LEZ/8C3411	Lepidorombi	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	1349,508	847,038	0	62,77	134,951
ES	MAC/*08B.	Sgombro	8b (condizione speciale per MAC/8C3411)	2936,352	0	0	0	293,635
ES	MAC/*8ABD.	Sgombro	8a, 8b e 8d (condizione speciale per MAC/8C3411)	8741,172	0	0	0	874,117
ES	MAC/2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	1511,801	1311,468	0	86,75	151,180
ES	MAC/8C3411	Sgombro	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	30008,507	28784,005	0	95,92	1224,502
ES	NEP/07.	Scampo	7	1693,642	27,263	158,375	10,96	169,364
ES	NEP/5BC6.	Scampo	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b	109,962	0,061	0	0,06	10,996
ES	NEP/8ABDE.	Scampo	8a, 8b, 8d e 8e	36,451	0	0	0	3,645
ES	OTH/*08C2	Catture accessorie di pesce tamburo e merlano	8c (condizione speciale per JAX/2A-14)	284,008	0	0	0	28,401
ES	OTH/*2A-14	Catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per JAX/2A-14)	568,015	0	0	0	56,802
ES	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14	19,288	6,772	0	35,11	1,929
ES	RHG/5B67-	Granatiere ber-glax	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RNG/5B67-)	0,500	0	0	0	0,050
ES	RHG/8X14-	Granatiere ber-glax	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/8X14-)	15,080	0	0	0	1,508

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2018 (*) (in tonnellate)	Catture 2018 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (*) 2018 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
ES	RNG/*5B67-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RNG/8X14-)	153,200	0	0	0	15,320
ES	RNG/*8X14-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/5B67-)	5,780	0	0	0	0,578
ES	RNG/5B67-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	396,891	285,910	0	72,04	39,689
ES	RNG/8X14-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	2289,293	924,220	0	40,37	228,929
ES	SBR/09-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona IX	101,722	30,106	11,496	40,90	10,172
ES	SBR/10-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X	5,557	0	0	0	0,556
ES	SBR/678-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII	115,150	107,872	0	93,68	7,278
ES	SOL/8AB.	Sogliola	8a e 8b	8,132	7,837	0	96,37	0,295
ES	WHB/*05-F.	Melù	Acque delle Isole Far Øer (condizione speciale per WHB/1X14)	1343,510	0	0	0	134,351
ES	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	853,297	766,876	0	89,87	85,330
ES	WHB/8C3411	Melù	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	47848,098	21175,883	0	44,26	4784,810
ES	WHG/56-14.	Merlano	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	0,031	0	0	0	0,003
FI	HER/30/31.	Aringa	Sottodivisioni 30-31	92351,839	80970,999	0	87,68	9235,184
FI	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28-2, 29 e 32	54745,026	45908,600	0	83,86	5474,503
FR	ALF/3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	18,900	14,757	0	78,08	1,890

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2018 (*) (in tonnellate)	Catture 2018 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2018 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
FR	ANE/08.	Acciuga	8	5609,698	3141,550	0	56	560,970
FR	ANF/8C3411	Rana pescatrice	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	58,878	28,689	0	48,73	5,888
FR	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7	8776,985	1324,221	0	15,09	877,699
FR	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	2425,944	1605,352	0	66,17	242,594
FR	BSF/8910-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	25,922	9,735	0	37,55	2,592
FR	COD/07A.	Merluzzo bianco	7 a	25,711	0	0	0	2,571
FR	COD/07D.	Merluzzo bianco	7d	1642,038	35,052	0	2,13	164,204
FR	COD/2A3AX4	Merluzzo bianco	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	1603,130	588,390	0	36,70	160,313
FR	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	2202,064	519,775	0	23,60	220,206
FR	GHL/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6	363,442	189,970	0	52,27	36,344
FR	HAD/*2AC4.	Eglefino	4; acque dell'Unione della zona 2a (condizione speciale per HAD/5BC6A.)	27,740	0	0	0	2,774
FR	HAD/07 A.	Eglefino	7a	201,850	0	0	0	20,185
FR	HAD/2AC4.	Eglefino	4; acque dell'Unione della zona 2a	920,140	203,465	0	22,11	92,014
FR	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b e 6a	269,542	66,170	0	24,55	26,954
FR	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14	599,411	0	0	0	59,941
FR	HER/*04B.	Aringa	4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)	9065,005	3051,996	0	33,67	906,501
FR	HER/*25B-F	Aringa	2, 5b a nord di 62° N (Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)	59,000	0	0	0	5,900

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2018 (*) (in tonnellate)	Catture 2018 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2018 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
FR	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Faer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	0,200	0	0	0	0,020
FR	HER/2A47DX	Aringa	4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a	54,328	0	0	0	5,433
FR	HER/4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N	19509,994	17531,200	0	89,86	1950,999
FR	HER/4CXB7D	Aringa	4c, 7d escluso lo stock di Blackwater	17904,656	10731,228	3051,996	76,98	1790,466
FR	HER/7G-K.	Aringa	7g, 7h, 7j e 7k	680,299	2,006	0	0,29	68,030
FR	HKE/*03A.	Nasello	3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)	52,277	0	0	0	5,228
FR	HKE/*57-14	Nasello	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per HKE/8ABDE.)	7601,051	0	0	0	760,105
FR	HKE/*8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)	3326,972	0	0	0	332,697
FR	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	2978,608	2691,260	0	90,35	287,348
FR	HKE/571214	Nasello	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	29082,551	19815,129	0	68,13	2908,255
FR	HKE/8ABDE.	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e	32401,216	16408,122	0	50,64	3240,122
FR	HKE/8C3411.	Nasello	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	341,118	59,875	0	17,55	34,112
FR	JAX/08C.	Suro/sugarello	8c	271,524	1,303	0	0,48	27,152
FR	LEZ/*8ABDE.	Lepidorombi	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per LEZ/07.)	1402,705	686,214	0	48,92	140,271
FR	LEZ/07.	Lepidorombi	7	5361,809	3441,945	686,214	76,99	536,181
FR	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	81,961	69,068	0	84,27	8,196
FR	LEZ/56-14	Lepidorombi	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14	2644,947	117,242	0	4,43	264,495

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2018 (*) (in tonnellate)	Catture 2018 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2018 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
FR	LEZ/8ABDE.	Lepidorombi	8a, 8b, 8d e 8e	805,879	717,271	0	89	80,588
FR	LEZ/8C3411	Lepidorombi	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	49,972	1,468	0	2,94	4,997
FR	MAC/*02AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34).	248,100	0	0	0	24,810
FR	MAC/*08B.	Sgombro	8b (condizione speciale per MAC/8C3411)	19,312	0	0	0	1,931
FR	MAC/*2AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2CX14-)	1264,400	0	0	0	126,440
FR	MAC/*8ABD.	Sgombro	8a, 8b e 8d (condizione speciale per MAC/8C3411)	58,355	0	0	0	5,836
FR	MAC/*FRO1	Sgombro	Acque delle Isole Fer Øer (condizione speciale per MAC/2A34).	252,800	0	0	0	25,280
FR	MAC/*FRO2	Sgombro	Acque delle Isole Fer Øer (condizione speciale per MAC/2CX14-)	1292,800	0	0	0	129,280
FR	MAC/8C3411	Sgombro	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	232,094	107,926	0	46,50	23,209
FR	NEP/*07U16	Scampo	Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (condizione speciale per NEP/07.)	118,556	0	0	0	11,856
FR	NEP/07.	Scampo	7	7742,863	285,176	0	3,68	774,286
FR	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	162,840	71,701	0	44,03	16,284
FR	NEP/5BC6.	Scampo	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b	112,769	0	0	0	11,277
FR	NEP/8ABDE.	Scampo	8a, 8b, 8d e 8e	4005,488	2172,779	0	54,25	400,549
FR	PLE/07 A.	Passera di mare	7 a	21,334	0	0	0	2,133
FR	PLE/2A3AX4	Passera di mare	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	1364,114	112,278	0	8,23	136,411
FR	PLE/7DE.	Passera di mare	7d e 7e	5908,607	2288,899	0	38,74	590,861
FR	POK/2C3A4.	Merluzzo carbonaro	3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a	24225,974	13434,241	0	55,45	2422,597

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2018 (*) (in tonnellate)	Catture 2018 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2018 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
FR	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	6; Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14	6204,164	3652,773	0	58,88	620,416
FR	RNG/*5B67-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RNG/8X14-)	7,891	0	0	0	0,789
FR	RNG/*8X14-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/5B67-)	285,718	0	0	0	28,572
FR	RNG/5B67-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	2857,182	173,520	7,392	6,33	285,718
FR	RNG/8X14-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	78,911	0,007	0,22	0,29	7,891
FR	SBR/678-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII	23,448	23,234	0	99,09	0,214
FR	SOL/07E.	Sogliola	7e	334,045	216,604	0	64,84	33,405
FR	SOL/7FG.	Sogliola	7f e 7g	65,428	44,107	0	67,41	6,543
FR	SOL/8AB.	Sogliola	8a e 8b	3585,061	3164,801	0	88,28	358,506
FR	WHB/*05-F	Melù	Acque delle Isole Fer Øer (condizione speciale per WHB/1X14)	3601,250	1266,963	0	35,18	360,125
FR	WHG/07 A.	Merlano	7a	3,332	0	0	0	0,333
FR	WHG/2AC4.	Merlano	4; acque dell'Unione della zona 2a	3083,670	917,760	0	29,76	308,367
FR	WHG/56-14.	Merlano	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	17,371	1,872	0	10,78	1,737
FR	WHG/7X7A-C	Merlano	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7j e 7k	15439,494	6385,566	0	41,36	1543,949
IE	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7	33,345	0	0	0	3,335
IE	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	2,011	0	0	0	0,201
IE	COD/07A.	Merluzzo bianco	7a	467,076	106,470	0	22,80	46,708

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2018 (*) (in tonnellate)	Catture 2018 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2018 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
IE	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	837,095	729,354	0	87,13	83,710
IE	GHL/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6	1,128	0	0	0	0,113
IE	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	2698,699	2428,484	0	89,99	269,870
IE	HER/4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N	572,884	515,034	0	89,90	57,288
IE	HER/7G-K.	Aringa	7g, 7h, 7j e 7k	10179,707	4187,598	0	41,14	1017,971
IE	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	28162,832	25347,148	0	90	2815,684
IE	LEZ/07.	Lepidorombi	7	2487,151	2239,119	0	90,03	248,032
IE	LEZ/56-14	Lepidorombi	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14	822,448	740,908	0	90,09	81,540
IE	MAC/*2AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2CX14-)	6399,754	0	0	0	639,975
IE	MAC/*4A-EN	Sgombro	Acque dell'Unione della zona 2a; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14-)	47004,647	24566,516	0	52,26	4700,465
IE	MAC/*PRO2	Sgombro	Acque delle Isole Fer Øer (condizione speciale per MAC/2CX14-)	6523,620	0	0	0	652,362
IE	NEP/5BC6.	Scampo	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b	188,645	65,099	0	34,51	18,865
IE	PLE/07 A.	Passera di mare	7 a	1334,634	320,468	0	24,01	133,463
IE	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14	365,688	231,486	0	63,30	36,569

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2018 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2018 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali ⁽²⁾ 2018 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
IE	RHG/5B67-	Granatiere ber-glax	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RNG/5B67-)	2,030	0	0	0	0,203
IE	RHG/8X14-	Granatiere ber-glax	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/8X14-)	0,030	0	0	0	0,003
IE	RNG/5B67-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	33,100	0,006	0	0,02	3,310
IE	RNG/8X14-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	3,455	0	0	0	0,346
IE	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	54899,543	49902,733	0	90,90	4996,810
IE	WHG/07 A.	Merlano	7 a	50,595	43,540	0	86,06	5,060
IE	WHG/7X7A-C	Merlano	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k	6977,282	4633,955	0	66,41	697,728
NL	COD/03AN.	Merluzzo bianco	Skagerrak	75,010	57,875	0	77,16	7,501
NL	COD/07 A.	Merluzzo bianco	7 a	2,000	0	0	0	0,200
NL	COD/07D.	Merluzzo bianco	7d	48,615	8,135	0	16,73	4,862
NL	COD/2A3AX4	Merluzzo bianco	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	1690,786	345,580	130,330	28,15	169,079
NL	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	1,016	0,456	0	44,88	0,102
NL	GHL/2A-C46	Ippoglossi nero	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6	2,625	1,474	0	56,15	0,263
NL	HAD/03 A.	Eglefino	3a	4,056	3,968	0	97,83	0,088
NL	HAD/2AC4.	Eglefino	4; acque dell'Unione della zona 2a	194,495	49,814	50,640	51,65	19,450
NL	HAD/7X7A34	Eglefino	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	7,410	7,338	0	99,03	0,072

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2018 (*) (in tonnellate)	Catture 2018 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2018 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
NL	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Faer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	4368,591	3642,760	503,600	94,91	222,231
NL	HER/2A47DX	Aringa	4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a	103,262	32,390	0	31,37	10,326
NL	HER/4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N	83660,191	78157,441	0	93,42	5502,750
NL	HER/7G-K.	Aringa	7g, 7h, 7j e 7k	829,198	438,964	0	52,94	82,920
NL	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	125,105	39,437	8,958	38,68	12,511
NL	HKE/571214	Nasello	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	1484,812	429,868	0	28,95	148,481
NL	HKE/8ABDE.	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e	42,278	0	0	0	4,228
NL	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	36350,487	25344,290	2414,244	76,36	3635,049
NL	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	13,520	4,324	0	31,98	1,352
NL	MAC/2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	26986,657	13030,288	12579,712	94,90	1376,657
NL	MAC/8C3411	Sgombro	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	358,677	0	356,478	99,39	2,199
NL	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	1164,977	826,308	0	70,93	116,498
NL	PLE/03AN.	Passera di mare	Skagerrak	2578,720	1526,370	0	59,19	257,872
NL	PLE/07A.	Passera di mare	7 a	0,995	0	0	0	0,100
NL	PLE/2A3AX4	Passera di mare	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	51466,950	22658,378	0	44,03	5146,695
NL	PLE/7DE.	Passera di mare	7d e 7e	105,249	94,435	0	89,73	10,525

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2018 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2018 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali ⁽²⁾ 2018 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
NL	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14	117,145	100,261	0	85,59	11,715
NL	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	12852,955	8335,970	0	64,86	1285,296
NL	SOL/3ABC24	Sogliola	3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24	40,647	40,574	0	99,82	0,073
NL	WHG/2AC4.	Merlano	4; acque dell'Unione della zona 2a	1188,600	647,804	1,364	54,62	118,860
NL	WHG/7X7A-C	Merlano	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k	553,243	494,265	0	89,34	55,324
PL	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	58775,811	49537,492	0	84,28	5877,581
PL	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	77568,491	74151,750	0	95,60	3416,741
PT	ANF/8C3411	Rana pescatrice	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	726,896	435,799	0	59,95	72,690
PT	BSF/8910-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	3267,934	1827,440	0	55,92	326,793
PT	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Faer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	0,431	0	0	0	0,043
PT	HKE/8C3411.	Nasello	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	2474,241	1741,283	0	70,38	247,424
PT	JAX/08C.	Suro/sugarello	8c	1549,963	532,237	0	34,34	154,996
PT	JAX/09.	Suro/sugarello	9	38774,125	19225,896	0	49,58	3877,413
PT	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	0,402	0	0	0	0,040
PT	LEZ/8C3411	Lepidorombi	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	101,084	90,764	0	89,79	10,108
PT	MAC/8C3411	Sgombro	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	5704,935	4924,715	0	86,32	570,494

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2018 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2018 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali ⁽²⁾ 2018 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
PT	SBR/09-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona IX	71,122	68,156	0,018	95,86	2,948
PT	SBR/10-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X	531,232	447,739	0	84,28	53,123
PT	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	1,455	0	0	0	0,146
PT	WHB/8C3411	Melù	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	11796,303	3800,215	0	32,22	1179,630
SE	COD/03AN.	Merluzzo bianco	Skagerrak	1166,102	670,240	0	57,48	116,610
SE	COD/2A3AX4	Merluzzo bianco	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	53,451	38,929	0	72,83	5,345
SE	HAD/03 A.	Eglefino	3a	268,679	142,556	0	53,06	26,868
SE	HAD/2AC4.	Eglefino	4; acque dell'Unione della zona 2a	183,231	8,009	0	4,37	18,323
SE	HER/03A.	Aringa	3a	31381,211	17325,858	11832,339	92,92	2223,014
SE	HER/03A-BC	Aringa	3a	1016,770	56,020	0	5,51	101,677
SE	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	485,797	0	445,006	91,60	40,791
SE	HER/2A47DX	Aringa	4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a	150,764	123,430	0	81,87	15,076
SE	HER/30/31.	Aringa	Sottodivisioni 30-31	18918,855	16508,830	0	87,26	1891,886
SE	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	74627,970	68722,415	0	92,09	5905,555
SE	HER/4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N	7343,533	6646,200	19,179	90,77	678,154
SE	HKE/03 A.	Nasello	3a	274,946	78,758	0	28,64	27,495

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2018 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2018 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali ⁽²⁾ 2018 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
SE	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	112,694	0	0	0	11,269
SE	MAC/2A34.	Sgombro	3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32	4170,545	3693,855	366,487	97,36	110,203
SE	NEP/03A.	Scampo	3a	3451,775	1860,111	0	53,89	345,178
SE	PLE/03AN.	Passera di mare	Skagerrak	718,510	79,231	0	11,03	71,851
SE	PLE/03AS.	Passera di mare	Kattegat	173,750	51,410	0	29,59	17,375
SE	PLE/3BCD-C	Passera di mare	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	147,281	37,491	0	25,46	14,728
SE	POK/2C3A4.	Merluzzo carbonaro	3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a	660,527	555,178	0	84,05	66,053
SE	SOL/3ABC24	Sogliola	3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24	28,978	16,027	0	55,31	2,898
SE	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	53773,703	49133,279	0	91,37	4640,424
SE	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	44,306	33,953	0	76,63	4,431
SE	WHG/2AC4.	Merlano	4; acque dell'Unione della zona 2a	15,320	3,465	0	22,62	1,532
UK	ALF/3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	5,411	0,612	0	11,31	0,541
UK	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7	2233,992	736,689	0	32,98	223,399
UK	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	167,739	65,445	0	39,02	16,774
UK	COD/07A.	Merluzzo bianco	7 a	205,556	128,097	0	62,32	20,556
UK	COD/07D.	Merluzzo bianco	7d	185,868	38,817	0	20,88	18,587

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2018 (*) (in tonnellate)	Catture 2018 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (*) 2018 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
UK	COD/2A3AX4	Merluzzo bianco	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	23416,836	19321,906	1804,817	90,22	2290,113
UK	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	248,249	132,517	0	53,38	24,825
UK	GHL/2A-C46	Ippoglossio nero	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6	1071,439	65,285	0	6,09	107,144
UK	HAD/*2AC4.	Eglefino	4; acque dell'Unione della zona 2a (condizione speciale per HAD/5BC6A.)	391,190	0	0	0	39,119
UK	HAD/07 A.	Eglefino	7 a	1810,143	1584,939	0	87,56	181,014
UK	HAD/2AC4.	Eglefino	4; acque dell'Unione della zona 2a	30920,425	22478,756	3415,515	83,74	3092,043
UK	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b e 6a	3922,369	3421,950	0	87,24	392,237
UK	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14	4233,960	3418,035	0	80,73	423,396
UK	HAD/7X7A34	Eglefino	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	648,573	581,600	0	89,67	64,857
UK	HER/*04B.	Aringa	4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)	3549,817	2533,400	0	71,37	354,982
UK	HER/*25B-F	Aringa	2, 5b a nord di 62° N (Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)	382,400	0	0	0	38,240
UK	HER/07A/MM	Aringa	7 a	5584,566	5508,041	0	98,63	76,525
UK	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	2601,099	2581,562	0	99,25	19,537
UK	HER/2A47DX	Aringa	4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a	199,376	23,562	0	11,82	19,938
UK	HER/4CXB7D	Aringa	4c, 7d escluso lo stock di Blackwater	6786,004	4039,171	2533,400	96,85	213,433
UK	HER/7G-K.	Aringa	7g, 7h, 7j e 7k	51,050	0,063	0	0,12	5,105

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2018 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2018 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali ⁽²⁾ 2018 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
UK	HKE/*03A.	Nasello	3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)	65,800	0	0	0	6,580
UK	HKE/*8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)	1871,240	198,275	0	10,60	187,124
UK	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	5902,584	5233,715	0	88,67	590,258
UK	HKE/571214	Nasello	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	8262,851	5157,358	198,275	64,82	826,285
UK	HKE/8ABDE.	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e	0,680	0	0	0	0,068
UK	JAX/*07D.	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	7d (condizione speciale per JAX/2A-14)	507,542	507,000	0	99,89	0,542
UK	JAX/*4BC7D	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (condizione speciale per JAX/2A-14)	507,642	0	0	0	50,764
UK	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	7674,152	3852,256	587,000	57,85	767,415
UK	LEZ/*8ABDE.	Lepidorombi	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per LEZ/07.)	50,250	0	0	0	5,025
UK	LEZ/07.	Lepidorombi	7	2721,795	2487,659	0	91,40	234,136
UK	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	2639,368	1524,915	0	57,78	263,937
UK	LEZ/56-14	Lepidorombi	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14	1899,925	940,595	0	49,51	189,993
UK	MAC/*02AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34.)	206,000	0	0	0	20,600
UK	MAC/*2AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2CX14.)	15480,000	0	0	0	1548,000
UK	MAC/*3A4BC	Sgombro	3a e 4bc (condizione speciale per MAC/2A34)	547,393	146,734	0	26,81	54,739

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2018 (*) (in tonnellate)	Catture 2018 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2018 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
UK	MAC/*4A-EN	Sgombro	Acque dell'Unione della zona 2a; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14)	1 286 725,537	1 049 114,447	0	81,53	1 286 725,54
UK	MAC/*FRO1	Sgombro	Acque delle Isole Far Øer (condizione speciale per MAC/2A34)	210,000	0	0	0	21,000
UK	MAC/*FRO2	Sgombro	Acque delle Isole Far Øer (condizione speciale per MAC/2CX14)	1 579 800,000	0	0	0	1 579,800
UK	MAC/2A34	Sgombro	3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32	3 180,208	2 917,823	1 46,734	96,36	1 155,651
UK	NEP/*07U16	Scampo	Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (condizione speciale per NEP/07)	457,090	432,479	0	94,62	24,611
UK	NEP/03A	Scampo	3a	1,300	0	0	0	0,130
UK	NEP/07	Scampo	7	10 588,315	5 484,596	4 32,479	55,88	10 588,832
UK	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	21 596,313	10 730,990	0	49,69	21 599,631
UK	NEP/5BC6	Scampo	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b	13 539,462	8 874,038	0	65,54	13 533,946
UK	OTH/*07D	Catture accessorie di pesce tamburo e merlano	7d (condizione speciale per JAX/2A-14)	25,105	0	0	0	2,511
UK	OTH/*2A-14	Catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per JAX/2A-14)	487,250	0	0	0	48,725
UK	PLE/07 A	Passera di mare	7 a	489,056	64,473	0	13,18	48,906
UK	PLE/2A3AX4	Passera di mare	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerak e nel Kattegat	27 468,865	9 297,279	252,383	34,77	27 466,887
UK	PLE/7DE	Passera di mare	7d e 7e	2922,110	2212,489	0	75,72	292,211
UK	POK/2C3A4	Merluzzo carbonaro	3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a	13 537,370	12 466,169	0	92,09	10 712,201

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2018 (*) (in tonnellate)	Catture 2018 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2018 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
UK	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14	3605,897	2763,892	0	76,65	360,590
UK	RHG/8X14-	Granatiere berglax	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/8X14-)	0,060	0	0	0	0,006
UK	RNG/*5B67-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RNG/8X14-)	0,680	0	0	0	0,068
UK	RNG/*8X14-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/5B67-)	16,580	0	0	0	1,658
UK	RNG/5B67-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	167,964	5,952	7,588	8,06	16,796
UK	RNG/8X14-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	6,800	0	0	0	0,680
UK	SBR/10-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X	5,500	0	0	0	0,550
UK	SBR/678-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII	2,000	1,403	0	70,15	0,200
UK	SOL/07D.	Sogliola	7d	474,422	392,920	0	82,82	47,442
UK	SOL/07E.	Sogliola	7e	888,820	791,239	0	89,02	88,882
UK	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	734,583	431,525	0	58,74	73,458
UK	SOL/7FG.	Sogliola	7f e 7g	194,130	171,026	0	88,10	19,413
UK	WHB/*05-F	Melù	Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14)	6597,700	0	0	0	659,770
UK	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	74895,267	72884,194	0	97,31	2011,073
UK	WHG/07 A.	Merlano	7a	33,681	18,857	0	55,99	3,368

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2018 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2018 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali ⁽²⁾ 2018 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
UK	WHG/2AC4.	Merlano	4; acque dell'Unione della zona 2a	14987,724	10210,170	435,341	71,03	1498,772
UK	WHG/7X7A-C	Merlano	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k	1852,626	876,852	0	47,33	185,263

⁽¹⁾ Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2017 al 2018 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Condizione speciale stabilita negli allegati dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1705 DELLA COMMISSIONE**del 10 ottobre 2019****recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio per quanto riguarda i termini entro i quali il Regno Unito sarebbe tenuto a soddisfare le condizioni di ammissibilità ai finanziamenti dell'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio, del 9 luglio 2019, relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) Il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 stabilisce le condizioni alle quali il Regno Unito e le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito continuerebbero a essere ammissibili ai finanziamenti dell'Unione per le spese ammissibili sostenute nel 2019 a decorrere dalla data in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno e fissa i termini entro i quali il Regno Unito sarebbe tenuto a soddisfare le condizioni per il mantenimento di tale ammissibilità, compreso un calendario dei pagamenti per i mesi successivi ad agosto 2019.
- (3) I termini e il calendario dei pagamenti sono stati fissati considerando la possibilità di un recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo il 13 aprile 2019.
- (4) In data 11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato la decisione (UE) 2019/584 ⁽²⁾, che proroga ulteriormente il termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE d'intesa con il Regno Unito fino al 31 ottobre 2019.
- (5) È pertanto opportuno prorogare i termini entro i quali il Regno Unito sarebbe tenuto a soddisfare le condizioni di cui al regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 e modificare il calendario dei pagamenti per tenere conto della proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 31 ottobre 2019.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197.
- (7) Occorre inoltre osservare che la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 non è più pertinente.

⁽¹⁾ GU L 189 del 15.7.2019, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

- (8) Per prevenire il rischio di grave perturbazione dell'esecuzione e del finanziamento del bilancio dell'Unione nel 2019 — specialmente per i beneficiari dei programmi di spesa e di altri interventi dell'Unione — alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione, il presente regolamento dovrebbe essere adottato secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 e come previsto dall'articolo 2, paragrafo 3, e dall'articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento, e dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a meno che entro tale data non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
 - «a) il Regno Unito abbia confermato per iscritto alla Commissione, entro sette giorni di calendario dalla data del recesso, che contribuirà in euro l'importo indicato alla voce "Regno Unito" e alla colonna "Totale delle risorse proprie" della tabella 7 della parte "A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale dell'Unione" della sezione "entrate" del bilancio 2019 di cui al bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 ⁽³⁾, adottato il 12 dicembre 2018, ridotto dell'importo di risorse proprie messe a disposizione dal Regno Unito per l'esercizio 2019 prima della data del recesso, conformemente al calendario dei pagamenti istituito dal presente regolamento;
 - b) il Regno Unito abbia versato, entro 20 giorni di calendario dalla data del recesso, sul conto indicato dalla Commissione il primo pagamento corrispondente alla rata di cui al secondo comma del presente paragrafo moltiplicato per il risultato di quanto segue: il numero di mesi interi tra la data del recesso e la fine dell'anno 2019, cui è sottratto il numero di mesi trascorsi tra il mese del primo versamento, tale mese escluso, e la fine dell'anno 2019;
 - c) il Regno Unito abbia confermato per iscritto alla Commissione, entro sette giorni di calendario dalla data del recesso, l'impegno di continuare ad accettare i controlli e gli audit relativi al periodo complessivo dei programmi e degli interventi in conformità alle norme applicabili; e»
- 2) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - «b) il Regno Unito abbia versato, entro 30 giorni di calendario dalla data del recesso, sul conto indicato dalla Commissione le rimanenti rate mensili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma; e».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Il presente regolamento non si applica tuttavia qualora entro la data di cui al secondo comma del presente articolo sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, TUE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽³⁾ Adozione definitiva (UE, Euratom) 2019/333 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 (GU L 67 del 7.3.2019, pag. 1).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1706 DELLA COMMISSIONE**del 10 ottobre 2019****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»),visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione, del 24 febbraio 2017 ⁽²⁾, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2368 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio ⁽⁴⁾ ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»).
- (2) Conformemente all'articolo 17 del regolamento di base nell'inchiesta iniziale è stato fatto ricorso al campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese («RPC»).
- (3) Il Consiglio ha istituito aliquote del dazio antidumping individuali comprese tra il 5,1 % e il 9,8 % sulle importazioni del prodotto in esame per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e che non sono stati inclusi nel campione è stata fissata un'aliquota del dazio pari al 5,3 %. Inoltre è stata applicata un'aliquota del dazio a livello nazionale del 9,8 % sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità provenienti da tutte le altre società cinesi.
- (4) In seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure iniziali sono state prorogate per cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 («il regolamento sul riesame in previsione della scadenza»).
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2368 della Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 sul riesame in previsione della scadenza in modo da includervi l'articolo 1, paragrafo 5, che consente ai produttori esportatori di chiedere un trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.⁽²⁾ GU L 49 del 25.2.2017, pag. 6.⁽³⁾ GU L 337 del 19.12.2017, pag. 24.⁽⁴⁾ GU L 315 dell'1.12.2010, pag. 1.

- (6) L'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2368, stabilisce che qualora una parte della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
- a) non ha esportato nell'Unione il prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009);
 - b) non è collegata a un esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento e
 - c) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta iniziale o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale,

l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 può essere modificato per attribuire a tale parte l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, vale a dire l'aliquota media ponderata del dazio pari al 5,3 %.

B. RICHIESTE DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

- (7) La società Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd si è manifestata dopo la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione e ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere quindi assoggettata all'aliquota del dazio del 5,3 % applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione.
- (8) Al fine di determinare se il richiedente soddisfa i criteri per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui al considerando 6, la Commissione ha innanzitutto inviato al richiedente un questionario con la richiesta di dimostrare la sua conformità a tali criteri. Dopo una prima analisi delle risposte al questionario, la Commissione ha inviato una lettera chiedendo ulteriori informazioni, alla quale il richiedente ha risposto.
- (9) La Commissione ha verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfa i criteri. La Commissione ha inoltre informato l'industria dell'Unione di tale richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.
- (10) L'industria dell'Unione non ha formulato osservazioni in merito alla richiesta.

C. ANALISI DELLA RICHIESTA

- (11) Per quanto riguarda il criterio a), la Commissione ha esaminato la licenza commerciale del richiedente, lo statuto societario e i bilanci certificati e ha stabilito che la società richiedente è stata fondata l'11 febbraio 2015. Di conseguenza, alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ha stabilito che il richiedente non ha esportato il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009). Il richiedente rispetta pertanto il criterio a) di cui al considerando 6.
- (12) Per quanto riguarda il criterio b), secondo il quale il richiedente non è collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, la Commissione ha esaminato le relazioni dei suoi azionisti e della sua società di esportazione collegata. In base alle informazioni a sua disposizione, la Commissione ha stabilito che il richiedente non è collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure antidumping. Il richiedente rispetta pertanto il criterio b) di cui al considerando 6.
- (13) Per quanto riguarda il criterio c), secondo il quale il richiedente ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale, il richiedente ha fornito le prove delle esportazioni del prodotto in esame effettuate verso la Croazia dopo il periodo dell'inchiesta iniziale. Le autorità doganali croate hanno inoltre segnalato l'operazione nella banca dati creata a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base. La società rispetta pertanto il criterio c) di cui al considerando 6.

D. CONCLUSIONI

- (14) La Commissione ha concluso che il richiedente soddisfa i tre criteri per essere considerato un nuovo produttore esportatore. Il nome della società dovrebbe quindi essere aggiunto all'elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione, figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325.

E. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (16) La Commissione ha informato il richiedente e l'industria dell'Unione in merito a tali risultanze e ha offerto loro l'opportunità di presentare osservazioni.
- (17) Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. [Non è pervenuta alcuna osservazione.]
- (18) Questo regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La società seguente è aggiunta all'elenco di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione:

Nome della società	Città
«Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd.	Xinjian Town»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2019/1707 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda una raccomandazione su alcune modifiche da apportare all'accordo per tener conto dell'adesione di Samoa e delle future adesioni di altri Stati delle isole del Pacifico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 luglio 2009 l'Unione ha firmato l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra ⁽¹⁾, che stabilisce un quadro per un accordo di partenariato economico («accordo»). Lo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea e la Repubblica di Figi applicano in via provvisoria l'accordo rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014.
- (2) L'articolo 80 dell'accordo prevede la possibilità che altri Stati delle isole del Pacifico parti dell'accordo di Cotonou ⁽²⁾ o Isole del Pacifico le cui caratteristiche strutturali e la situazione economica e sociale siano comparabili a quelle dei paesi che sono parti dell'accordo di Cotonou possano aderire all'accordo mediante la presentazione di un'offerta di accesso al mercato conforme all'articolo XXIV del GATT 1994. Il 5 febbraio 2018 lo Stato indipendente di Samoa (Samoa) ha presentato alle parti contraenti, per decisione, una richiesta di adesione congiuntamente ad un'offerta di accesso al mercato conforme all'articolo XXIV del GATT 1994.
- (3) Nel corso della sesta riunione del comitato per il commercio del 24 ottobre 2018, i rappresentanti dell'Unione e degli Stati del Pacifico hanno redatto un elenco di modifiche tecniche dell'accordo che sono necessarie per tener conto dell'adesione di Samoa all'accordo. I rappresentanti dell'Unione e degli Stati del Pacifico hanno concluso che tali modifiche comporterebbero l'iscrizione di Samoa come parte contraente dell'accordo e l'aggiunta della sua offerta di accesso al mercato di Samoa all'allegato II dell'accordo. Modifiche analoghe dell'accordo sarebbero necessarie per ogni adesione di un nuovo stato delle isole del Pacifico all'accordo.
- (4) Con decisione (UE) 2018/1908 del 6 dicembre 2018 ⁽³⁾, il Consiglio ha approvato la richiesta di adesione di Samoa. Il testo dell'offerta di accesso al mercato di Samoa è stato accluso a tale decisione ⁽⁴⁾. Samoa ha aderito all'accordo il 21 dicembre 2018 e ha applicato in via provvisoria l'accordo dal 31 dicembre 2018.
- (5) A norma dell'articolo 68 dell'accordo, il comitato per il commercio si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo. È necessario attribuire al comitato per il commercio la facoltà di decidere in merito a eventuali modifiche tecniche dell'accordo che potrebbero rendersi necessarie in seguito all'adesione di un altro stato delle isole del Pacifico.
- (6) La settima riunione del comitato per il commercio si terrà il 24 luglio 2019. In occasione di tale riunione il comitato per il commercio, conformemente all'articolo 78 dell'accordo, potrà raccomandare alle parti di apportare modifiche all'accordo per tener conto dell'adesione di Samoa e delle future adesioni di altri Stati delle isole del Pacifico.
- (7) L'Unione dovrebbe determinare la posizione da adottare per quanto riguarda la raccomandazione relativa a tali modifiche.

⁽¹⁾ Decisione 2009/729/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, come modificato da ultimo (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2018/1908 del Consiglio, del 6 dicembre 2018, relativa all'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 333 del 28.12.2018, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 333 del 28.12.2018, pag. 3.

- (8) È opportuno pertanto che la posizione dell'Unione nell'ambito della settima riunione del comitato per il commercio sia basata sul progetto di raccomandazione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella settima riunione del comitato per il commercio per quanto riguarda la raccomandazione di talune modifiche dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra per tener conto dell'adesione di Samoa e delle future adesioni di altre Isole del Pacifico si basa sul progetto di raccomandazione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione ⁽⁷⁾.

Articolo 2

Una volta adottata, la raccomandazione del comitato per il commercio è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2019

Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI

⁽⁷⁾ Il testo dell'allegato II (Dazi doganali applicabili alle importazioni nello stato indipendente di Samoa) dell'accordo è pubblicato nella GU L 333 del 28.12.2018, pag. 3.

PROGETTO**RACCOMANDAZIONE N. 01/2019 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO INTERINALE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, DA UNA PARTE, E GLI STATI DEL PACIFICO, DALL'ALTRA****del ...****per quanto riguarda l'adesione di Samoa e le future adesioni di altri Stati del Pacifico**

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), che stabilisce un quadro per un accordo di partenariato economico, firmato a Londra il 30 luglio 2009, in particolare gli articoli 68, 78 e 80,

considerando quanto segue:

- (1) Lo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea e la Repubblica di Figi hanno firmato l'accordo rispettivamente il 30 luglio 2009 e l'11 dicembre 2009 e hanno applicato in via provvisoria l'accordo rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014.
- (2) Il 5 febbraio 2018 lo Stato indipendente di Samoa (Samoa) ha presentato alle parti contraenti, per decisione, una richiesta di adesione congiuntamente ad un'offerta di accesso al mercato conforme all'articolo XXIV del GATT 1994. Samoa ha aderito all'accordo il 21 dicembre 2018 e ha applicato in via provvisoria l'accordo dal 31 dicembre 2018.
- (3) Alla luce dell'adesione di Samoa, il comitato per il commercio ha riesaminato l'accordo e raccomanda alle parti contraenti l'adozione di modifiche tecniche dell'accordo al fine di iscrivere Samoa come parte contraente dell'accordo e di aggiungere l'offerta di accesso al mercato di Samoa all'allegato II dell'accordo.
- (4) Modifiche analoghe dovranno essere apportate all'accordo per ogni adesione di un altro Stato del Pacifico all'accordo.
- (5) Il comitato per il commercio propone che gli sia attribuita la facoltà di decidere in merito ad eventuali modifiche tecniche dell'accordo che potrebbero rendersi necessarie in seguito all'adesione di un altro Stato del Pacifico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Il comitato per il commercio raccomanda alle parti:

- 1) all'articolo 70 dell'accordo, di sostituire il paragrafo 1 con il seguente:

«1. Ai fini del presente accordo per «parti contraenti» si intendono la Comunità europea, denominata «parte CE», da una parte, e Papua Nuova Guinea, la Repubblica delle Isole Figi e lo Stato indipendente di Samoa, denominati «Stati del Pacifico», dall'altra.»;

- 2) all'articolo 80 dell'accordo, di aggiungere il seguente paragrafo 3:

«3. Il comitato per il commercio può decidere in merito ad eventuali modifiche tecniche dell'accordo che potrebbero rendersi necessarie in seguito all'adesione di un nuovo Stato del Pacifico.»;

- 3) nell'allegato II dell'accordo, di aggiungere il testo dell'offerta concordata di accesso al mercato dello Stato indipendente di Samoa, che figura nell'allegato della presente raccomandazione;
- 4) nel protocollo II, allegato X, dell'accordo, di sopprimere il riferimento a Samoa dall'elenco degli «altri Stati ACP».

Fatto a

*Per il comitato per il commercio**A nome dell'Unione**A nome degli Stati del Pacifico*

⁽¹⁾ GUL 272 del 16.10.2009, pag. 2.

DECISIONE (UE) 2019/1708 DEL CONSIGLIO**del 7 ottobre 2019**

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell'OMC che consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dell'US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») è entrato in vigore il 1° gennaio 1995.
- (2) L'articolo II, paragrafo 2, dell'accordo OMC, stabilisce che gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell'accordo OMC («accordi commerciali multilaterali») costituiscono parte integrante dell'accordo OMC e sono impegnativi per tutti i membri.
- (3) Ai sensi dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, in circostanze eccezionali la Conferenza dei ministri può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un membro dall'accordo OMC o da un accordo commerciale multilaterale.
- (4) L'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo OMC stabilisce le procedure per la concessione di deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C dell'accordo OMC e relativi allegati.
- (5) A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.
- (6) A norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), le funzioni di quest'ultima sono svolte dal Consiglio generale dell'OMC.
- (7) A norma dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, l'OMC generalmente adotta le decisioni all'unanimità.
- (8) Il 15 febbraio 1985 è stata accordata agli Stati Uniti una deroga agli obblighi di cui all'articolo I, paragrafo 1, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994») per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 settembre 1995. Il 15 novembre 1995 i membri hanno prorogato la deroga fino al 30 settembre 2005, e nuovamente il 29 maggio 2009 fino al 31 dicembre 2014. Il 5 maggio 2015 i membri hanno prorogato la deroga relativa all'articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994 fino al 31 dicembre 2019 e l'hanno ampliata per includere l'articolo XIII, paragrafi 1 e 2, del GATT 1994, nella misura necessaria per consentire agli Stati Uniti di accordare l'esenzione dai dazi alle importazioni di prodotti ammissibili originari dei paesi beneficiari designati conformemente alle disposizioni del Caribbean Basin Economic Recovery Act («CBERA»).

- (9) A norma dell'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo OMC, gli Stati Uniti hanno presentato una richiesta affinché il Consiglio generale decida in merito alla proroga dell'attuale deroga dell'OMC al fine di consentire agli Stati Uniti di accordare l'esenzione dai dazi ai prodotti ammissibili originari dei paesi e territori dell'America centrale e dei Caraibi nell'ambito del CBERA dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2025.
- (10) A giustificazione della richiesta gli Stati Uniti adducono l'estrema povertà e instabilità dei paesi del bacino dei Caraibi, in particolare di Haiti. I benefici nell'ambito del CBERA sono intesi ad ampliare le opportunità economiche e a rendere la regione più stabile e prospera.
- (11) La proroga della deroga non inciderebbe negativamente né sull'economia dell'Unione né sulle relazioni commerciali dell'Unione con i beneficiari della deroga. L'Unione inoltre sostiene le azioni contro la povertà e a favore della stabilità.
- (12) È opportuno stabilire che la posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio generale sia di sostenere la richiesta degli Stati Uniti di prorogare la deroga in conformità dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, poiché la proroga della deroga vincolerà i membri dell'OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio è di sostenere la proroga di una deroga dell'OMC che consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti ammissibili originari dei paesi e territori dell'America centrale e dei Caraibi nell'ambito dell'Caribbean Basin Economic Recovery Act dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2019

Per il Consiglio
Il presidente
A.-M. HENRIKSSON

DECISIONE (UE) 2019/1709 DEL CONSIGLIO**del 7 ottobre 2019**

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell'OMC che consente ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») è entrato in vigore il 1° gennaio 1995.
- (2) L'articolo II, paragrafo 2, dell'accordo OMC, prevede che gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell'accordo OMC («accordi commerciali multilaterali») costituiscano parte integrante dell'accordo OMC e siano impegnativi per tutti i membri.
- (3) Ai sensi dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, in circostanze eccezionali la Conferenza dei ministri può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un membro dall'accordo OMC o da un accordo commerciale multilaterale.
- (4) L'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo OMC stabilisce le procedure per la concessione di deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1 A, 1B o 1C dell'accordo OMC e relativi allegati.
- (5) A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.
- (6) A norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), le funzioni di quest'ultima sono svolte dal Consiglio generale dell'OMC. A norma dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, l'OMC generalmente adotta le decisioni all'unanimità.
- (7) Il 15 giugno 1999 i membri dell'OMC hanno concesso una deroga agli obblighi di cui all'articolo I, paragrafo 1, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994») nella misura necessaria per consentire ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati, indicati come tali dalle Nazioni Unite, senza dover estendere le stesse tariffe a prodotti simili di qualsiasi altro membro fino al 30 giugno 2009. Il 27 maggio 2009 i membri dell'OMC hanno prorogato la deroga dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2019.

- (8) A norma dell'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo OMC, Cile, Cina, India, Tailandia e Turchia («copatrocinatori») hanno presentato una richiesta affinché il Consiglio generale prenda una decisione in merito alla proroga dell'attuale deroga dell'OMC al fine di consentire ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2029.
- (9) A giustificazione della richiesta i copatrocinatori adducono la particolare vulnerabilità dei paesi in via di sviluppo meno avanzati e le specifiche difficoltà strutturali che questi paesi affrontano nell'economia mondiale, nonché l'importanza di migliorare la loro effettiva partecipazione al sistema commerciale multilaterale concedendo loro un valido accesso al mercato per sostenere la diversificazione della produzione e della base di esportazione.
- (10) La proroga della deroga non inciderebbe negativamente né sull'economia dell'Unione né sulle relazioni commerciali dell'Unione con i beneficiari della deroga. L'Unione inoltre offre ai paesi in via di sviluppo meno avanzati un accesso al mercato esente da dazi e da contingenti nell'ambito del regime «Tutto tranne le armi» e sostiene gli altri membri dell'OMC che accordano preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo meno avanzati.
- (11) È opportuno stabilire che la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio generale dell'OMC sia di sostenere della richiesta dei copatrocinatori di prorogare la deroga al fine di consentire ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2029, in conformità dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, poiché la proroga della deroga vincolerà i membri dell'OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio è di sostenere la proroga di una deroga dell'OMC che consente ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2029.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2019

Per il Consiglio
Il presidente
A.-M. HENRIKSSON

DECISIONE (UE) 2019/1710 DEL CONSIGLIO**del 7 ottobre 2019****relativa alla nomina di tre membri e di tre supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 5 ottobre 2015, con decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio ⁽⁴⁾, la sig.ra Yolanda BARCINA ANGULO è stata sostituita dalla sig.ra Miren Uxue BARCOS BERRUEZO in qualità di membro, e la sig.ra María Victoria PALAU TÁRREGA è stata sostituita dalla sig.ra Elena CEBRIÁN CALVO in qualità di supplente. Il 16 dicembre 2015, con decisione (UE) 2015/2397 del Consiglio ⁽⁵⁾, il sig. Paulino RIVERO BAUTE è stato sostituito dal sig. Fernando CLAVIJO BATLLE quale membro, e il sig. Javier GONZÁLEZ ORTIZ è stato sostituito dalla sig.ra María Luisa de MIGUEL ANASAGASTI in qualità di supplente. L'11 aprile 2016, con decisione (UE) 2016/572 del Consiglio ⁽⁶⁾, la sig.ra María Sol CALZADO GARCÍA è stata sostituita dal sig. Ángel Luis SÁNCHEZ MUÑOZ in qualità di supplente. Il 7 ottobre 2016, con decisione (UE) 2016/1817 del Consiglio ⁽⁷⁾, la sig.ra Elena CEBRIÁN CALVO è stata sostituita dal sig. Joan CALABUIG RULL in qualità di supplente. Il 25 giugno 2019, con decisione (UE) 2019/1107 del Consiglio ⁽⁸⁾, la sig.ra María Luisa de MIGUEL ANASAGASTI è stata sostituita dal sig. Julián ZAFRA DÍAZ in qualità di supplente.
- (2) Tre seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Miren Uxue BARCOS BERRUEZO, del sig. Fernando CLAVIJO BATLLE e del sig. Juan Vicente HERRERA CAMPO.
- (3) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Ángel Luis SÁNCHEZ MUÑOZ.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, relativa alla nomina di cinque membri titolari spagnoli e di cinque membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 28).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2015/2397 del Consiglio, del 16 dicembre 2015, relativa alla nomina di un membro titolare spagnolo e di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 144).

⁽⁶⁾ Decisione (UE) 2016/572 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 97 del 13.4.2016, pag. 11).

⁽⁷⁾ Decisione (UE) 2016/1817 del Consiglio, del 7 ottobre 2016, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 278 del 14.10.2016, pag. 45).

⁽⁸⁾ Decisione (UE) 2019/1107 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 175 del 28.6.2019, pag. 37).

- (4) Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati sulla cui base il sig. Joan CALABUIG RULL (*Delegado del Consell para la Unión Europea y Relaciones Externas*) e il sig. Julián José ZAFRA DÍAZ (*Director General de Asuntos Económicos con la Unión Europea del Gobierno de Canarias*) sono stati proposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quali membri:

- sig.ra María Victoria CHIVITE NAVASCUÉS, *Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra*,
- sig. Francisco IGEA ARISQUETA, *Vicepresidente de la Junta de Castilla y León*,
- sig. Ángel Víctor TORRES PÉREZ, *Presidente del Gobierno de Canarias*,

e

b) quali supplenti:

- sig. Joan CALABUIG RULL, *Secretario Autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas de la Generalidad Valenciana* (modifica del mandato)
- sig. Manuel Alejandro CARDENETE FLORES, *Viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía*,
- sig. Julián José ZAFRA DÍAZ, *Director General de Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias* (modifica del mandato).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2019

Per il Consiglio
Il presidente
A.-M. HENRIKSSON

DECISIONE (UE) 2019/1711 DEL CONSIGLIO**del 7 ottobre 2019****relativa alla nomina di due membri e di tre supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 5 ottobre 2015, con decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio ⁽⁴⁾, il sig. Ignacio GONZÁLEZ GONZÁLEZ è stato sostituito dalla sig.ra Cristina CIFUENTES CUENTAS in qualità di membro, e il sig. Borja COROMINAS FISAS e il sig. Juan Luis SÁNCHEZ DE MUNIÁIN LACASA sono stati sostituiti dalla sig.ra Yolanda IBARROLA DE LA FUENTE e dalla sig.ra Ana OLLO HUALDE in qualità di supplenti. Il 9 ottobre 2015, con decisione (UE) 2015/1915 del Consiglio ⁽⁵⁾, la sig.ra Cristina MAZAS PÉREZ-OLEAGA è stata sostituita dalla sig.ra Rosa Eva DÍAZ TEZANOS in qualità di membro, e la sig.ra Inmaculada VALENCIA BAYÓN è stata sostituita dal sig. Juan José SOTA VERDIÓN in qualità di supplente. Il 14 marzo 2016, con decisione (UE) 2016/410 del Consiglio ⁽⁶⁾, la sig.ra Ana OLLO HUALDE è stata sostituita dal sig. Mikel IRUJO AMEZAGA in qualità di supplente. Il 27 marzo 2017, con decisione (UE) 2017/619 del Consiglio ⁽⁷⁾, la sig.ra Yolanda IBARROLA DE LA FUENTE è stata sostituita dal sig. Ignacio Javier GARCÍA GIMENO in qualità di supplente. Il 26 giugno 2018, con decisione (UE) 2018/926 del Consiglio ⁽⁸⁾, la sig.ra Cristina CIFUENTES CUENCAS è stata sostituita dal sig. Ángel GARRIDO GARCÍA in qualità di membro.
- (2) Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Rosa Eva DÍAZ TEZANOS e del sig. Ángel GARRIDO GARCÍA.
- (3) Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Ignacio Javier GARCÍA GIMENO e del sig. Juan José SOTA VERDIÓN.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, relativa alla nomina di cinque membri titolari spagnoli e di cinque membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 28).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2015/1915 del Consiglio, del 9 ottobre 2015, relativa alla nomina di due membri titolari spagnoli e di tre membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni (GU L 280 del 24.10.2015, pag. 26).

⁽⁶⁾ Decisione (UE) 2016/410 del Consiglio, del 14 marzo 2016, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 39).

⁽⁷⁾ Decisione (UE) 2017/619 del Consiglio, del 27 marzo 2017, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 89 dell'1.4.2017, pag. 8).

⁽⁸⁾ Decisione (UE) 2018/926 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 164 del 29.6.2018, pag. 48).

- (4) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Mikel IRUJO AMEZAGA (*Delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas*) è stato proposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quali membri:

- sig.ra Isabel Natividad DÍAZ AYUSO, *Presidenta de la Comunidad de Madrid*,
- sig.ra Paula FERNÁNDEZ VIAÑA, *Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria*,

b) quali supplenti:

- sig. Ignacio Jesús AGUADO CRESPO, *Vicepresidente, Consejero de Deportes, Transparencia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid*,
- sig. Mikel IRUJO AMEZAGA, *Director General de Acción Exterior del Gobierno de Navarra* (modifica del mandato),
- sig.ra María SÁNCHEZ RUIZ, *Consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2019

Per il Consiglio
Il president
A.-M. HENRIKSSON

DECISIONE (UE) 2019/1712 DELLA COMMISSIONE**del 20 luglio 2018****relativa al prestito pubblico SA.29198 — (2010/C) (ex 2009/NN) concesso dalla Slovacchia a Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo)***[notificata con il numero C(2019) 4723]***(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a dette disposizioni ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 24 febbraio 2010, la Commissione ha notificato alla Slovacchia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo al prestito pubblico concesso a favore di Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. («decisione di avvio del procedimento»).
- (2) La decisione della Commissione di avviare il procedimento, come ivi ulteriormente precisato, ha fatto seguito a una precedente denuncia di un concorrente anonimo, del 21 aprile 2009, e a una notifica da parte della Slovacchia per motivi di certezza del diritto del 10 agosto 2009.
- (3) La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul prestito pubblico, ma non ha ricevuto osservazioni in merito.
- (4) Con lettera del 16 giugno 2010, la Slovacchia ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento.
- (5) La Commissione ha inviato ulteriori richieste di informazioni alle autorità slovacche l'8 novembre 2010, il 22 dicembre 2010, il 14 giugno 2011, il 6 agosto 2012 e il 25 agosto 2016. Le autorità slovacche hanno inviato le loro risposte rispettivamente il 6 dicembre 2012, il 20 e 22 gennaio 2011, l'11 luglio 2011, il 17 settembre 2012 e il 14 ottobre 2016. Il 20 dicembre 2017 le autorità slovacche hanno presentato un'ulteriore documentazione, che è stata discussa nel corso di una riunione del 23 gennaio 2018.

⁽¹⁾ GUC 117 del 6.5.2010, pag. 13.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

2.1. Destinatario (attività, proprietà, quota di mercato ecc.)

- (6) Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. («ZSSK Cargo») è stata fondata nel 2005 in seguito alla scissione dell'operatore ferroviario storico Železničná spoločnosť, a.s., in tre società ferroviarie distinte: Železnice Slovenskej Republiky (gestore dell'infrastruttura), Železničná spoločnosť Slovensko a.s. (traffico passeggeri) e ZSSK Cargo (trasporto merci). Il governo slovacco era ed è tuttora il fondatore e l'azionista al 100 % di ZSSK Cargo ed esercita i suoi diritti di azionista tramite il ministero dei Trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni della Repubblica slovacca.

2.2. Descrizione del prestito a favore di ZSSK Cargo

- (7) Il prestito di 165 969 594,37 EUR, oggetto del presente procedimento, è stato autorizzato con decreto governativo n. 173 del 4 marzo 2009 ed erogato a ZSSK Cargo il 6 aprile 2009, sulla base di un contratto concluso il 31 marzo 2009 tra il ministero dei Trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni e ZSSK Cargo ^(?). Il prestito è stato concesso per dieci anni con un periodo di grazia di due anni antecedente il pagamento della prima rata di rimborso del capitale.
- (8) Il prestito non era garantito ed era destinato a finanziare le retribuzioni e gli altri costi del personale, le spese per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e gli oneri finanziari, in un contesto, come precisato in appresso, caratterizzato da una netta flessione dei redditi d'esercizio e da misure di ristrutturazione in corso e in programma. In effetti, il prestito è stato concesso a seguito di una relazione elaborata a febbraio 2009 concernente la situazione economica della società e delle ferrovie della Repubblica slovacca (Železnice Slovenskej republiky), che illustrava le difficoltà finanziarie di ZSSK Cargo e che è stata allegata come documento di riferimento al decreto governativo n. 173 del 4 marzo 2009.
- (9) Come tasso di interesse variabile del prestito è stato fissato l'*Euro Interbank Offered Rate* (EURIBOR) a sei mesi più un margine del 3,2 % annuo. Il 6 aprile 2009 il tasso di interesse annuo concordato era pari al 4,844 % [1,644 % (EURIBOR a 6 mesi) + 3,2 % (margine)]. Secondo le autorità slovacche, questo tasso è stato stabilito sulla base del parere dell'Agenzia slovacca per la gestione del debito e della liquidità ARDAL ^(?).
- (10) Nel 2011 e nel 2012, tenendo conto della situazione finanziaria permanente di ZSSK Cargo e riconoscendo gli sforzi di ristrutturazione in atto, le autorità slovacche hanno più volte prorogato il periodo iniziale di grazia di due anni per il rimborso del capitale del prestito, per un totale di 18 mesi. Sebbene originariamente il periodo di rimborso fosse destinato a concludersi nel 2019, ZSSK Cargo ha rimborsato anticipatamente l'intero prestito con tutti gli interessi dovuti entro novembre 2015.

2.3. Risultati finanziari e d'esercizio di ZSSK Cargo

- (11) In Slovacchia l'offerta di servizi di trasporto ferroviario di merci è stata perfezionata nel 2007, conformemente alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ che ha liberalizzato il trasporto ferroviario internazionale di merci a partire dal 1° gennaio 2006 e tutti gli altri servizi di trasporto ferroviario di merci a partire dal 1° gennaio 2007.
- (12) ZSSK Cargo forniva e fornisce tuttora servizi di trasporto merci su rotaia per proprio conto o in combinazione con i servizi di trasporto su strada, nonché servizi di locazione, manutenzione e riparazione del materiale rotabile. Nel 2010 nella Repubblica slovacca erano attive 15 aziende di trasporto merci. Nel 2008 ZSSK Cargo ha trasportato 44,5 tonnellate di merci, per una quota di mercato nel trasporto ferroviario di merci della Slovacchia del 93,7 %. Nel primo semestre del 2009 ZSSK Cargo ha trasportato 15,3 milioni di tonnellate, pari al 93 % del mercato slovacco del trasporto ferroviario di merci.

^(?) Il contratto si basa sulla legge n. 523/2004 del 23 settembre 2004, concernente le norme di bilancio della pubblica amministrazione e le modifiche e integrazioni di talune leggi, e sulla legge n. 278/1993 Racc., e successive modifiche, concernente l'amministrazione del patrimonio dello Stato.

^(?) L'ARDAL è stata istituita quale autorità di bilancio connessa al bilancio dello Stato tramite il capitolo di bilancio del ministero delle Finanze della Repubblica slovacca, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 291/2002 Racc. relativa alla tesoreria dello Stato e alla modifica di talune leggi a norma della legge n. 389/2002 Racc. sul debito pubblico e le garanzie offerte dallo Stato, Scopo e finalità del funzionamento dell'Agenzia è quello di «fornire liquidità e accesso al mercato per finanziare le necessità dello Stato in modo trasparente, prudente ed efficace sotto il profilo dei costi e, al contempo, ridurre al minimo nel tempo i costi del servizio del debito, a condizione che i rischi inerenti al portafoglio del debito rimangano a un livello accettabile» (<http://www.ardal.sk/index.php?page=1>).

⁽⁴⁾ Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25).

- (13) ZSSK Cargo ha registrato perdite nei primi tre anni successivi alla sua fondazione, avvenuta nel 2005 ⁽⁵⁾. Nel 2005 e nel 2006 ha registrato perdite nette rispettivamente pari a 428 milioni di SKK (11,3 milioni di EUR) ⁽⁶⁾ e a 855 milioni di SKK (24,8 milioni di EUR) ⁽⁷⁾. Nel 2007 l'azienda è riuscita a ridurre le sue perdite nette a 154 milioni di SKK (4,5 milioni di EUR). Nel 2008 ZSSK Cargo ha registrato un utile netto pari a 83 milioni di SKK (2,4 milioni di EUR), essenzialmente riconducibile alla riduzione dei costi d'esercizio di oltre 600 milioni di SKK (17,4 milioni di EUR).

2.4. Situazione finanziaria di ZSSK Cargo al momento della concessione del prestito

- (14) Secondo le informazioni fornite dalle autorità slovacche, nel 2008 l'EBITDA (utili al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento) di ZSSK Cargo è aumentato del 6 % rispetto al 2007, attestandosi a 59,8 milioni di EUR. Nel corso del 2007 e del 2008 gli altri principali indicatori finanziari (fatturato, patrimonio netto, indebitamento complessivo) sono rimasti stabili o sono leggermente migliorati. Nel 2008, ad esempio, il rapporto indebitamento/capitale netto è diminuito del 6 %, attestandosi al 43,9 %. I dati finanziari di ZSSK del marzo 2009, utilizzati per il rating emesso da S&P, permettono di concludere che ZSSK non era un'impresa in difficoltà (rating C) e rimaneva *investment grade* (rating BB).
- (15) La relazione annuale 2008 di ZSSK Cargo indica tuttavia che nell'ultimo trimestre del 2008 l'impatto della crisi economica si è pienamente manifestato nella riduzione della domanda di trasporto e ha conseguentemente determinato un peggioramento dei risultati di ZSSK Cargo. In quel periodo le entrate derivanti dal trasporto merci hanno registrato un calo significativo di oltre il 30 %. Di conseguenza, alla fine del 2008 e negli anni successivi la situazione finanziaria di ZSSK Cargo si è deteriorata. Nel primo semestre del 2009 il fatturato dell'azienda è diminuito del 38 % rispetto allo stesso periodo del 2008. Allo stesso modo, l'azienda è passata da un utile netto di 22 milioni di EUR nel primo semestre 2008 a una perdita netta di 47 milioni di EUR nel primo semestre 2009.
- (16) In tale contesto, la relazione sulla situazione economica dell'azienda e delle ferrovie della Repubblica slovacca, del febbraio 2009, ha illustrato gli sforzi di ristrutturazione che ZSSK Cargo aveva già intrapreso nel periodo 2006-2008. La relazione ha documentato la necessità del prestito e ha inoltre previsto le seguenti misure supplementari, ritenute necessarie per migliorare la situazione finanziaria dell'azienda: i) misure supplementari di riduzione dei costi, ii) interruzioni temporanee dei rapporti di lavoro e iii) ottimizzazione a lungo termine del numero dei lavoratori e ulteriore ristrutturazione delle attività di ZSSK Cargo. I tagli al personale di oltre il 10 % e le altre misure di ristrutturazione dei costi hanno portato nel 2007 a ridurre i costi d'esercizio di 600 milioni di SKK (17,4 milioni di EUR). Le misure di ristrutturazione hanno determinato una netta riduzione delle perdite nel 2007 e un risultato positivo nel 2008, nonostante le prime ripercussioni negative della crisi verso la fine dell'anno. Alla luce di tali risultati, la relazione è giunta alla conclusione che ZSSK Cargo procedeva sulla strada verso la competitività e la redditività a lungo termine e che le perdite finanziarie previste nel 2009 erano principalmente dovute alla drastica, seppur temporanea, diminuzione dei volumi di trasporto dovuta alla crisi iniziata l'anno precedente.
- (17) Successivamente, con riferimento all'andamento annuale (tabella in appresso), nel 2010 l'utile netto è rimasto fortemente negativo. Tuttavia, già nel 2011 l'azienda è riuscita a ridurre sensibilmente le perdite, con conseguente riduzione dei ricavi. Negli anni successivi e fino al 2016 il personale è diminuito del 44 %. Nel 2013 ZSSK Cargo si era ripresa e attualmente sta registrando profitti modesti, come indicato nella tabella.

Dati finanziari selezionati di ZSSK Cargo nel periodo 2008-2016

	(milioni di EUR)								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fatturato	458	340	378	371	315	369	296	284	278
Utile	2,7	-126,6	-122,6	-0,3	-23,9	+0,3	-5,5	+0,8	+0,1
Effettivi	10 448	9 826	9 546	8 054	6 822	6 331	6 103	6 027	5 794

Fonte: Relazioni annuali di ZSSK Cargo, fornite dalla Repubblica slovacca e disponibili (dal 2011) anche all'indirizzo (<https://www.zscargo.sk/en/media/annual-reports>)

⁽⁵⁾ Le relazioni annuali 2005-2008 sono pubblicate sul sito Internet di ZSSK Cargo: <http://www.zscargo.sk/en/public/press/annual-report/>.

⁽⁶⁾ Tasso di cambio 1 EUR = 37,88 SKK, pubblicato nella GU C 336 del 31.12.2005, pag. 1.

⁽⁷⁾ Tasso di cambio 1 EUR = 34,435 SKK, pubblicato nella GU C 332 del 30.12.2006, pag. 1.

2.5. Preventivi per un prestito da altre banche e condizioni di prestito per rating all'epoca simili

- (18) Prima della concessione del prestito, nel marzo 2009, tre banche commerciali avevano indicativamente offerto a ZSSK Cargo un prestito per lo stesso importo (166 milioni di EUR) e con lo stesso periodo di rimborso (10 anni) applicando, rispettivamente, un tasso di interesse EURIBOR a 6 mesi più 295 punti base ([banca commerciale 1] (*)), 285-300 punti base, a seconda della durata ([banca commerciale 2]) o 425 punti base ([banca commerciale 3]), senza particolari garanzie.
- (19) Il giorno di emissione del prestito, il 31 marzo 2009, circa 32 società con un'affidabilità creditizia (rating BB) simile a quella di ZSSK Cargo hanno stipulato contratti di *credit default swap* (CDS) con scadenza decennale sui mercati finanziari. La maggior parte di questi contratti aveva coefficienti di spread compresi tra 305 e 916 punti base (*).

2.6. Motivi per l'avvio del procedimento

- (20) La Commissione ha deciso di avviare il procedimento in quanto non poteva escludere che il prestito pubblico a favore di ZSSK Cargo costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La Commissione ha ritenuto che il prestito potesse essere stato concesso a condizioni più favorevoli rispetto ai tassi stabiliti nella comunicazione sui tassi di riferimento (⁽⁹⁾), adottata poco prima della decisione di avvio del procedimento. La Commissione ha inoltre espresso dubbi sulla compatibilità del prestito con il mercato interno, in particolare sui punti seguenti.
- (21) Per quanto riguarda la questione della compatibilità del prestito con le condizioni di mercato, la decisione di avvio del procedimento ha messo in dubbio la logica del tasso di interesse basato su un tasso EURIBOR a 6 mesi anziché sull'IBOR a un anno, come indicato nella comunicazione sui tassi di riferimento, nonché il periodo di grazia di due anni e il suo impatto sul tasso di interesse. Il margine d'interesse applicato (320 punti base) non sembrava tener conto del deterioramento della situazione finanziaria di ZSSK Cargo: in quanto azienda senza precedenti in materia di prestiti, priva di rating e in difficoltà finanziarie, il margine per un prestito con garanzia elevata, secondo la comunicazione sui tassi di riferimento, avrebbe dovuto essere di almeno 400 punti base, mentre se il livello delle garanzie fosse stato basso, il margine avrebbe dovuto essere di 1 000 punti base.
- (22) La decisione di avviare il procedimento ha anche sollevato dubbi sul fatto che il prestito, qualora costituisse un aiuto di Stato, potesse essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), TFUE, alla luce delle norme stabilite nel quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (⁽¹⁰⁾), degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (⁽¹¹⁾) o delle linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie (⁽¹²⁾).

3. OSSERVAZIONI DELLA SLOVACCHIA

- (23) Le autorità slovacche hanno affermato che lo Stato, in qualità di azionista avveduto, aveva concesso il prestito a condizioni di mercato e pertanto non si configurava alcun elemento di aiuto di Stato.
- (24) In primo luogo, le autorità slovacche hanno affermato che, nella stessa situazione, qualsiasi azionista ragionevole avrebbe concesso il prestito all'azienda. Hanno sostenuto inoltre che fosse ipotizzabile che l'azionista avrebbe concesso il prestito a condizioni di mercato applicando un tasso d'interesse pari al limite inferiore offerto dalle banche su prestiti con parametri simili. L'azionista non ha interesse a concedere un prestito per l'attività della propria azienda a tassi d'interesse troppo elevati, in quanto ciò potrebbe comportare un onere sproporzionato per l'azienda e, di conseguenza, provocare il mancato conseguimento dell'obiettivo del prestito, che di solito è quello di superare le difficoltà economiche temporanee o di sviluppare ulteriormente l'attività dell'impresa. Di fatto, l'azionista vuole essenzialmente che l'azienda realizzi utili nei periodi successivi e, di conseguenza, non è interessato

(*) Informazione riservata

(⁸) Database S&P Capital IQ Platform <https://www.capitaliq.com>. Il CDS è un contratto finanziario di swap in virtù del quale il venditore del CDS indennizza l'acquirente (solitamente il creditore del prestito di riferimento) in caso di inadempimento nel rimborso del prestito (da parte del debitore). In altri termini, il venditore del CDS assicura l'acquirente contro alcuni inadempimenti nel rimborso del prestito di riferimento. Tale strumento è di per sé molto utile poiché fornisce un'indicazione del premio di rischio/commissione di garanzia che applicherebbe un operatore del mercato per assicurare il rischio di inadempimento nel rimborso di un prestito.

(⁹) Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

(⁽¹⁰⁾) GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1.

(⁽¹¹⁾) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(⁽¹²⁾) GU C 184 del 22.7.2008, pag. 13.

a percepire interessi sul prestito concesso alla propria azienda a normali condizioni di mercato, ma intende piuttosto sostenere l'attività dell'impresa al fine di conseguire un utile da poter successivamente distribuire come dividendo.

- (25) In secondo luogo, le autorità slovacche hanno affermato che, secondo le previsioni finanziarie dell'azienda disponibili al momento della concessione del prestito, ZSSK Cargo aveva un flusso di cassa libero sufficiente a rimborsare il prestito nell'arco dei dieci anni. Di fatto, al momento di decidere se concedere il prestito, la Repubblica slovacca ha considerato attentamente l'importo e le condizioni di emissione del prestito a favore di ZSSK Cargo alla luce degli sviluppi economici e di mercato dell'epoca, tenendo anche conto delle stime riguardanti le aspettative future. In tale ambito, la Repubblica slovacca disponeva anche delle relazioni sulla gestione della crisi di ZSSK Cargo, in cui l'azienda descriveva nel dettaglio le misure di risparmio, che costituivano il presupposto fondamentale per garantire il futuro funzionamento dell'impresa, escludendo situazioni di difficoltà, nonché la premessa indispensabile per favorire il rimborso del prestito. Al momento di concedere il prestito, la Repubblica slovacca è partita dal presupposto che, una volta superate le ripercussioni negative della crisi economica, l'economia sarebbe ripartita, il che avrebbe prodotto un impatto positivo anche sul settore del trasporto ferroviario di merci con, di riflesso, un aumento del volume delle merci trasportate. La Repubblica slovacca ha sottolineato che tali aspettative sono state successivamente confermate e che ZSSK Cargo ha registrato un aumento del numero di trasporti effettuati nei periodi successivi e ha ricominciato a ottenere buoni risultati economici, al punto da riuscire poi a rimborsare l'intero ammontare del prestito e i relativi interessi già nel 2015, ossia in anticipo rispetto a quanto previsto nel contratto di prestito.
- (26) Le autorità slovacche hanno inoltre sottolineato che nel 2008 ZSSK Cargo è riuscita a ridurre il proprio indebitamento, registrando una diminuzione di quasi sei punti percentuali del rapporto indebitamento/capitale netto, attestatosi al 43,9 %. Hanno inoltre rilevato che ZSSK Cargo non era in difficoltà e che il tasso di interesse è stato calcolato dall'Agenzia pubblica per la gestione del debito e della liquidità (ARDAL) e in linea con la comunicazione sui tassi di riferimento.
- (27) In terzo luogo, le autorità slovacche hanno affermato di aver deciso le condizioni del prestito sulla base delle offerte di tre banche commerciali cui era stato chiesto di presentare offerte per la concessione di un prestito dello stesso importo, e di altri prestiti precedentemente ricevuti da ZSSK Cargo.
- (28) La decisione di applicare il tasso EURIBOR a sei mesi derivava dal fatto che quello era il tasso utilizzato dalle banche commerciali che concedevano prestiti sul mercato. La Repubblica slovacca era pertanto interessata a concedere un prestito a un tasso d'interesse simile a quello che ZSSK Cargo avrebbe potuto ottenere all'epoca sul mercato, tenendo conto delle condizioni di mercato più favorevoli. Pertanto, dal momento che le banche private erano disposte a concedere un prestito a favore di ZSSK Cargo a condizioni simili e una delle banche aveva descritto ZSSK Cargo come uno dei suoi principali clienti affidabili e corretti, le autorità slovacche ritengono di aver agito come un operatore privato e che pertanto il prestito non costituisca un vantaggio finanziario e quindi non abbia messo ZSSK Cargo in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto ad altri concorrenti.
- (29) In quarto luogo, con riferimento alla presunta assenza di rating, le autorità slovacche hanno affermato che al momento della concessione del prestito, ZSSK Cargo non era priva di rating e di antecedenti in materia di prestiti. All'epoca dell'erogazione dell'assistenza finanziaria rimborsabile, ZSSK Cargo aveva un passato creditizio relativamente buono ed era considerata dalle banche un cliente affidabile. Prova ne erano le offerte delle banche commerciali presentate alla Commissione. Tali offerte dimostrano chiaramente che le banche erano disposte a concedere a ZSSK Cargo un prestito a condizioni simili a quelle poi concesse della Repubblica slovacca e, per quanto riguarda il passato creditizio e l'affidabilità dell'azienda, nessuna delle banche aveva chiesto garanzie a ZSSK Cargo o subordinato la concessione del prestito alla presentazione di garanzie. Pertanto, nel caso di ZSSK Cargo, le banche non avrebbero richiesto un rating ufficiale per concedere un prestito in un regolare contesto di mercato, essendo in grado di valutare autonomamente l'azienda.
- (30) Infine, le autorità slovacche hanno sostenuto che, benché in presenza di offerte reali da parte delle banche non vi sia motivo di applicare metodi alternativi (di riferimento) per stabilire se il prestito sia stato concesso a condizioni di mercato, anche applicando la comunicazione sui tassi di riferimento si evince che le condizioni del prestito erano in linea con i tassi di riferimento:
- a) il tasso EURIBOR a 6 mesi all'epoca era pari all'1,67 % che, insieme al margine applicato (3,2 %), rappresenta un tasso del 4,87 %;
 - b) il margine del 3,2 % corrisponde al margine che sarebbe stato applicato dalle banche commerciali (il margine medio secondo le offerte indicative fornite dalle banche commerciali è pari al 3,35 %).

- (31) ZSSK Cargo non vantava un rating elevato o buono e non ha offerto garanzie (in tal caso, il margine di 100 punti base (1 %) sarebbe stato sufficiente), ma non si può affermare che si trattasse di un'azienda priva di precedenti in materia di prestiti o con un rating che imponesse un margine di almeno 400 punti base. Poiché all'epoca ZSSK Cargo avrebbe potuto essere valutata come un'impresa con un rating superiore a buono e garanzie deboli, ma con un passato creditizio tale da dimostrare la sua capacità di onorare gli obblighi, le autorità slovacche hanno ritenuto che fosse ragionevole fissare un margine, in linea con la metodologia specificata nella comunicazione sui tassi di riferimento, compreso tra 100 e 220 punti base, corrispondente al metodo utilizzato dalla Repubblica slovacca nel caso in esame, anche se come base di calcolo è stato applicato il tasso EURIBOR a 6 mesi.
- (32) A tale riguardo, all'epoca le banche fissavano i tassi di interesse utilizzando il tasso EURIBOR a 6 mesi con un margine pari a circa il 3 %, ossia tassi di interesse simili alle condizioni del prestito. Il tasso di interesse è stato fissato sulla base della valutazione delle condizioni di mercato, comprese le offerte indicative presentate dalle banche commerciali, ossia tenendo conto delle condizioni di mercato e sulla base di un confronto con i tassi di interesse a cui lo Stato assumeva prestiti (1,5 % annuo), a cui è stato aggiunto un margine di credito dell'1,7 % annuo, tenuto conto del rischio di credito di ZSSK Cargo, per un margine complessivo del 3,2 % annuo. Il tasso di interesse è stato quindi fissato in base alle condizioni di mercato dell'epoca, ossia EURIBOR a 6 mesi + margine del 3,2 % annuo.
- (33) In conclusione, la Repubblica slovacca ha affermato di aver agito conformemente al principio dell'investitore privato in un'economia di mercato e quindi il prestito non ha comportato alcun vantaggio per ZSSK Cargo.

4. VALUTAZIONE — ESISTENZA DI AIUTO DI STATO

- (34) A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»
- (35) Affinché una misura si configuri come aiuto di Stato ai sensi di detta disposizione, occorre pertanto che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata tramite risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al beneficiario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra gli Stati membri. I criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono cumulativi, pertanto, nella fattispecie, è opportuno limitare la valutazione alla questione se il prestito abbia (selettivamente) favorito ZSSK Cargo.

4.1. Quadro giuridico per valutare la presenza di un vantaggio economico rispetto alle condizioni di mercato

- (36) La Corte di giustizia ha stabilito che l'applicazione del criterio dell'investitore privato, che consente di valutare se è stato concesso un vantaggio economico atto a favorire indebitamente un'impresa (pubblica), dipende dall'eventualità che lo Stato agisca in qualità di azionista oppure di autorità pubblica. Lo Stato membro deve provare inequivocabilmente, e sulla base di elementi oggettivi e verificabili, di avere agito in qualità di azionista che intende ricavare un profitto. Tali elementi devono essere contemporanei alla decisione di concedere la misura e dimostrare che la decisione si fonda su valutazioni economiche analoghe a quelle che un investitore di mercato avrebbe effettuato per determinare la redditività dell'investimento⁽¹³⁾. Sia l'esistenza che l'importo dell'aiuto devono essere valutati alla luce della situazione prevalente al momento della concessione del prestito⁽¹⁴⁾.
- (37) Il comportamento di un investitore che opera in un'economia di mercato, cui deve essere raffrontato l'intervento dell'investitore pubblico, non è necessariamente quello del comune investitore che colloca capitali in funzione della loro capacità di produrre reddito a termine più o meno breve, ma deve quantomeno corrispondere a quello di una holding privata o di un gruppo imprenditoriale privato che persegue una politica strutturale, globale o settoriale, guidato da prospettive di redditività a più lungo termine⁽¹⁵⁾.

⁽¹³⁾ Causa C-124/10 P, *Commissione europea/Électricité de France (EDF)*, EU:C:2012:318, punti 81-84.

⁽¹⁴⁾ Causa T-318/00, *Freistaat Thüringen/Commissione*, punto 125, EU:T:2005:363.

⁽¹⁵⁾ Causa C-305/89, *Repubblica italiana/Commissione*, punto 20, EU:C:1991:142.

- (38) Nella fattispecie, la Repubblica slovacca sostiene di aver agito al momento della concessione del prestito come un azionista avveduto e ha fornito gli elementi di prova di cui disponeva e di cui ha tenuto conto prima di concedere il prestito (cfr. il capitolo 3). Ne consegue che, sulla base di tali elementi di prova, la Commissione deve esaminare la presenza di un vantaggio economico selettivo e, in particolare, valutare se, in circostanze analoghe e sulla base delle informazioni disponibili ed esaminate, un investitore di mercato in una situazione il più possibile simile a quella della Repubblica slovacca (tramite il suo ministero di competenza, ossia il ministero dei Trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni) avrebbe potuto fornire finanziamenti a ZSSK Cargo sotto forma di prestito a lungo termine alle condizioni in cui il prestito è stato concesso ⁽¹⁶⁾.
- (39) Siffatto esame impone di valutare se le condizioni del prestito concesso dalla Repubblica slovacca a favore di ZSSK Cargo abbiano conferito a quest'ultima un vantaggio economico selettivo, ossia se si tratta di condizioni che ZSSK Cargo non avrebbe ottenuto sul mercato. A tal fine, la Commissione deve in particolare prendere in considerazione la situazione finanziaria di ZSSK Cargo e gli sviluppi prevedibili al momento della concessione del prestito, la posizione di azionista della Repubblica slovacca e le condizioni previste per il prestito.
- (40) Il punto fondamentale da considerare è se a marzo 2009 un operatore di mercato nella posizione della Repubblica slovacca avrebbe concesso il prestito alle stesse condizioni. L'operatore in questione ai fini della valutazione non è una banca commerciale con un precedente rapporto di credito scarso o nullo che concede un prestito commerciale, ma un investitore operante in un'economia di mercato che è azionista unico di ZSSK Cargo e che concede il prestito per consentire alla sua controllata di far fronte ai costi d'esercizio dopo un forte e inaspettato calo delle sue attività e delle sue entrate.
- (41) Nell'ambito di tale valutazione, il fatto che ZSSK Cargo sia stata in grado di rimborsare integralmente il prestito già nel 2015, con quattro anni di anticipo rispetto alla scadenza originaria, e che abbia successivamente registrato utili operativi, non consente di per sé di concludere che un prestatore operante in un'economia di mercato che avesse agito al posto del ministero dei Trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, avrebbe concesso il prestito con la ragionevole certezza di essere rimborsato. Il rimborso anticipato conferma soltanto, ex post, la ragionevolezza della valutazione effettuata dall'azionista/creditore pubblico sulla base delle informazioni disponibili ed esaminate prima della concessione del prestito e non è determinante per giungere alla conclusione affermativa che anche un altro operatore avrebbe concesso lo stesso prestito.

4.2. Valutazione del prestito a favore di ZSSK Cargo

- (42) In primo luogo, dagli elementi di prova adottati nel corso del procedimento si evince che tre banche commerciali avevano indicativamente offerto a ZSSK Cargo un prestito per lo stesso importo (166 milioni di EUR) e con lo stesso periodo di rimborso (10 anni), applicando rispettivamente un tasso di interesse EURIBOR a 6 mesi più 295 punti base ([banca commerciale 1]), 285-300 punti base ([banca commerciale 2]), o 425 punti base ([banca commerciale 3]), senza particolari garanzie. Pertanto, due banche commerciali erano pronte a offrire a ZSSK Cargo margini di interesse ancora più bassi di quello applicato dalla Repubblica slovacca, nella fattispecie 320 punti base. La Repubblica slovacca era a conoscenza di queste offerte indicative, che aveva valutato nell'intento di stabilire il tasso di interesse del prestito in esame (cfr. i paragrafi 18 e 27). Pertanto, il tasso d'interesse applicato al prestito pubblico è stato determinato nell'ottica e in conformità di una remunerazione considerata adeguata per i prestatori privati operanti sul mercato.
- (43) Il fatto che il prestito prevedesse un periodo di grazia di due anni per il rimborso del capitale, successivamente prorogato di ulteriori 18 mesi, non era un elemento destinato a incidere sensibilmente sulla valutazione delle condizioni del prestito. Dal momento che gli interessi sull'importo residuo sono stati pagati su base semestrale dall'inizio del periodo di prestito, il vantaggio del rimborso differito del capitale è stato controbilanciato dal pagamento di interessi più elevati.
- (44) Inoltre, le offerte indicative evidenziano altresì che l'applicazione di un tasso EURIBOR a 6 mesi era una prassi standard delle banche private e quindi in linea con le condizioni di mercato. Tutte queste banche conoscevano ZSSK Cargo sulla base dei prestiti concessi negli anni precedenti e la [banca commerciale 1] nella sua offerta ha persino descritto esplicitamente ZSSK Cargo come un partner affidabile e degno di fiducia. Oltre a queste offerte, ZSSK Cargo aveva un passato creditizio sia con queste che con altre banche commerciali, contrariamente alla posizione preliminare illustrata nella decisione di avvio del procedimento.

⁽¹⁶⁾ Cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, *Regno di Spagna/Commissione*, punto 21, EU:C:1994:325.

- (45) Infine, l'analisi comparativa del margine di interesse di 320 punti base applicato al prestito rispetto ai tassi CDS all'epoca della concessione del prestito come illustrati al considerando 19, evidenzia inoltre che si può ritenere che il margine di interesse rientri tra i tassi effettivi di mercato di marzo 2009 per le imprese con lo stesso rating di ZSSK Cargo. In altri termini, l'analisi comparativa rispetto ai CDS non conferma i dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento. La conclusione che ne consegue è che non è dimostrato che il tasso d'interesse effettivamente applicato possa aver conferito a ZSSK Cargo un vantaggio indebito rispetto alle condizioni di mercato.
- (46) Pertanto, tutti gli elementi di prova disponibili indicano che ZSSK Cargo avrebbe probabilmente ottenuto finanziamenti a condizioni analoghe anche da prestatori commerciali privati, dissipando così i dubbi sollevati nella decisione di avvio del procedimento. Ciò è tanto più vero in quanto tali operatori di mercato, contrariamente allo Stato, non sarebbero stati in grado di recuperare in qualità di azionisti i ricavi ipoteticamente mancanti dai prestiti alle condizioni offerte, presumibilmente deboli a un primo esame.
- (47) In secondo luogo, stando agli elementi di prova raccolti nel corso del procedimento, al momento della concessione del prestito ZSSK Cargo non era un'impresa in difficoltà in base ai due criteri quantificati previsti negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 2004 (punto 10). In particolare, all'epoca ZSSK Cargo non aveva perso più della metà del suo capitale sociale, di cui un quarto negli ultimi 12 mesi, e non ricorrevano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale di insolvenza. Inoltre, nonostante la grave carenza di liquidità del 2009, sembra anche improbabile che ZSSK Cargo potesse essere considerata in difficoltà in base ai criteri non quantificati previsti dai suddetti orientamenti (quali, ad esempio, l'aumento dell'indebitamento, la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività o la sovracapacità, di cui al punto 11).
- (48) In effetti, ZSSK Cargo ha registrato un piccolo utile nel 2008 e le perdite accumulate negli anni precedenti [pari, al 31 dicembre 2008, a 1 452 milioni di SKK (42,2 milioni di EUR)] erano ancora relativamente modeste rispetto al patrimonio netto complessivo di oltre a 13 000 milioni di SKK (377,5 milioni di EUR). Anche la consistente perdita registrata successivamente per l'intero esercizio 2009 non ha cancellato più della metà del capitale sociale sottoscritto. Inoltre, l'indebitamento di ZSSK Cargo all'inizio del 2009 era piuttosto modesto, con un rapporto indebitamento/capitale netto pari a 0,44. A titolo di confronto, in base agli orientamenti del 2014 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (che non sono applicabili al caso di specie), il rapporto per determinare se un'impresa è in difficoltà in base a norme specifiche per gli aiuti alle imprese in difficoltà è pari a 7,5, vale a dire diciassette volte superiore.
- (49) Il rating di ZSSK Cargo al momento della concessione del prestito appare superiore al rating CCC utilizzato per le imprese in difficoltà, conformemente alla comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento, su cui si fondava la decisione di avvio del procedimento allo scopo di indicare in via preliminare che il tasso di interesse effettivamente applicato era indebitamente basso. Al contrario, gli elementi di prova disponibili suggeriscono che ZSSK Cargo avrebbe ottenuto un rating BB, e avrebbe avuto quindi accesso ai finanziamenti a costi inferiori rispetto alle imprese in difficoltà. Inoltre, la non trascurabile differenza di 80 punti base tra il margine di interesse di 320 punti base del prestito pubblico in esame e i 400 punti base come approssimazione del margine di mercato per le imprese con un rating BB e con scarse garanzie, ai sensi della comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento, è di gran lunga inferiore alla differenza di 140 punti base rispetto alle quotazioni effettive dei tassi di interesse del prestito delle banche commerciali nei confronti di ZSSK Cargo, come addotte nel procedimento.
- (50) Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato in via preliminare nella decisione di avvio del procedimento formale, la differenza tra il tasso d'interesse del prestito pubblico e l'approssimazione del tasso di mercato, come indicato nella comunicazione sui tassi di riferimento del 2008, non può essere ritenuta tale da indicare che il prestito non sia stato concesso in linea con le condizioni di mercato.
- (51) In terzo luogo, occorre tenere conto del fatto che lo Stato deteneva (e tuttora detiene) il 100 % delle azioni di ZSSK Cargo. Le considerazioni economiche dello Stato sull'utile atteso dal prestito non si limitano ai soli pagamenti dei tassi d'interesse previsti, come nel caso delle banche commerciali, ma devono necessariamente tenere conto del fatto che il prestito avrebbe migliorato la capacità di ZSSK Cargo di realizzare profitti futuri e quindi di aumentare (o mantenere) il valore della partecipazione statale. In effetti, una delle ragioni esplicite del finanziamento, come indicato nella relazione del 2009, era di consentire a ZSSK Cargo di superare la crisi economica e di procedere a una ristrutturazione, nell'intento di conseguire una redditività a lungo termine, obiettivo che la stessa relazione considerava raggiungibile da ZSSK Cargo grazie alle sue capacità.

- (52) Di fatto, la concessione del prestito è stata soltanto una delle svariate azioni e misure, che si rafforzano a vicenda, intese a garantire una soluzione a lungo termine alla situazione finanziaria di ZSSK Cargo, come illustrato al considerando 16, tra cui figurano: i) misure di riduzione dei costi, ii) interruzioni temporanee dei rapporti di lavoro e iii) ottimizzazione a lungo termine del numero dei lavoratori e ulteriore ristrutturazione delle attività di ZSSK Cargo. Anche un operatore di mercato avveduto avrebbe sostenuto la ristrutturazione dell'azienda da lui interamente controllata, dal momento che esistevano prospettive realistiche di un miglioramento della sua situazione. In effetti, la relazione elaborata nel febbraio 2009 ed esaminata dalle autorità slovacche prima della concessione del prestito, indica che lo Stato aveva diligentemente verificato le future prospettive di sviluppo di ZSSK Cargo, compresa la sua capacità di generare i flussi di cassa necessari per il servizio e il rimborso del prestito, come avrebbe verificato anche un investitore o un prestatore avveduto operante sul mercato. Di fatto, sulla base delle prospettive e delle informazioni disponibili, l'azionista pubblico ha scelto di concedere un prestito interamente rimborsabile, anche se con un ragionevole periodo di grazia, invece di altri strumenti finanziari alternativi come le azioni ordinarie (non rimborsabili) o il debito convertibile in azioni o altri finanziamenti ibridi che avrebbero potuto far presagire difficoltà di rimborso da parte di ZSSK.
- (53) Gli elementi di prova oggettivi e verificabili presentati dalla Repubblica slovacca dimostrano che, concedendo il prestito in esame, il ministero dei Trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, come hanno fatto altri azionisti privati durante la crisi finanziaria ed economica iniziata nel 2008, ha voluto agire e ha effettivamente agito nella sua capacità di azionista per mantenere una partecipazione azionaria potenzialmente utile attraverso il proseguimento dell'attività di ZSSK Cargo in un contesto commerciale difficile, caratterizzato da un crollo dei volumi di merci, e ha sostenuto la sopravvivenza dell'azienda consentendole di procedere alla ristrutturazione, come poi è successivamente avvenuto.

4.3. Conclusioni

- (54) Le condizioni del prestito pubblico concesso a ZSSK Cargo erano in linea con le condizioni di mercato e tale prestito sarebbe stato concesso anche da un soggetto operante in un'economia di mercato. Ne consegue che non si può ritenere che il prestito in questione abbia (selettivamente) favorito ZSSK Cargo. Poiché le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono cumulative, non è pertanto necessario valutare se il prestito abbia comportato l'impiego di risorse statali, abbia falsato o minacciato di falsare la concorrenza e abbia inciso sugli scambi tra Stati membri. A maggior ragione, non è necessario valutare se il prestito in questione possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere b) o c), TFUE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prestito concesso dalla Repubblica slovacca a Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., per un importo di 165 969 594,37 EUR non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2018

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1713 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 2019****che stabilisce il formato delle informazioni che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione sull'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2019) 7133]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2193, entro il 1° gennaio 2021 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente una stima delle emissioni annue di monossido di carbonio (CO) originate da impianti di combustione medi.
- (2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2193, è opportuno che a tal fine la Commissione metta a disposizione degli Stati membri uno strumento elettronico di comunicazione.
- (3) A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva (UE) 2015/2193, è necessario che la Commissione specifichi i formati tecnici per la comunicazione al fine di semplificare e integrare gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2010/75 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2015/2193,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per comunicare alla Commissione una stima delle emissioni annue totali di monossido di carbonio (CO) a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2193, gli Stati membri utilizzano il questionario di cui all'allegato della presente decisione.

Per comunicare le informazioni di cui all'allegato della presente decisione, gli Stati membri utilizzano lo strumento elettronico di comunicazione messo a disposizione dalla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2193.

⁽¹⁾ GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1.⁽²⁾ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

Articolo 2

Le informazioni di cui all'allegato della presente decisione sono trasmesse per l'anno di riferimento 2019, salvo indicazione contraria in tale allegato.

Le informazioni di cui all'allegato della presente decisione sono trasmesse entro il 1° gennaio 2021.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2019

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione

ALLEGATO

Informazioni sugli impianti di combustione medi di cui alla direttiva (UE) 2015/2193

Nota: Per gli impianti di combustione medi esistenti l'obbligo di fornire le informazioni richieste entro gennaio 2021 è antecedente all'obbligo di ottenere un'autorizzazione o di essere registrati. In fase di elaborazione delle relazioni, gli Stati membri dovranno pertanto basarsi sui dati di cui dispongono in quel momento. Qualora i dati non siano disponibili, dovranno predisporre le relazioni sulla base delle loro migliori stime. Per questi motivi si opera una distinzione tra impianti nuovi ed esistenti e impianti con una potenza superiore o inferiore a 20 MWth.

Parte 1**Categorie di impianti**

La presente tabella riporta le categorie di impianti da utilizzare per la comunicazione delle informazioni richieste nelle parti 2 e 3 ⁽¹⁾.

1.1 Impianti nuovi o esistenti	Ai sensi dell'articolo 3, punti 6 e 7, della direttiva (UE) 2015/2193
1.2 Classi di capacità (potenza termica nominale)	<ul style="list-style-type: none"> — pari o superiore a 1 MWth e pari o inferiore a 5 MWth — superiore a 5 MWth e pari o inferiore a 20 MWth — superiore a 20 MWth
1.3 Tipi di impianti	<ul style="list-style-type: none"> — diversi dai motori e dalle turbine a gas — motori — turbine a gas
1.4 Tipi di combustibili	<ul style="list-style-type: none"> — biomassa solida — altri combustibili solidi — gasolio — combustibili liquidi diversi dal gasolio — gas naturale — combustibili gassosi diversi dal gas naturale — miscela di combustibili

⁽¹⁾ ¹ Per i nuovi impianti di combustione medi è possibile utilizzare la potenza termica nominale totale.

Parte 2**Metadati**

2.1 Paese	Identificazione del paese che trasmette la relazione
2.2 Autorità competente	Identificazione dell'autorità competente responsabile della relazione (servizio, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica)
2.3 Numero di impianti	Numero di impianti per ciascuna categoria di impianto
2.4 Anno di riferimento	Anno civile al quale si riferisce la relazione ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Preferibilmente il 2019, altrimenti il 2018.

⁽¹⁾ Esempio di categoria: caldaie nuove di potenza superiore a 5 MWth e inferiore o pari a 20 MWth per la combustione di combustibili liquidi diversi dal gasolio.

Parte 3**Emissioni, energia in ingresso e capacità**

3.1 Concentrazioni di CO	Stima della concentrazione media di monossido di carbonio, espressa in mg/Nm ³ , al livello di ossigeno di riferimento utilizzato per esprimere i valori limite di emissione (VLE) dell'inquinante regolamentato e l'aria secca per ciascuna categoria di impianto
3.2 Emissioni di CO	Stima delle emissioni di monossido di carbonio, espresse come quantitativo totale in tonnellate per anno civile, rilasciate dagli impianti per ciascuna categoria di impianto
3.3 Energia in ingresso	Stima del quantitativo totale di combustibile utilizzato dagli impianti, espresso in terajoule, per anno per ciascuna categoria di impianto
3.4 Capacità totale aggregata	Stima della capacità installata totale, espressa come la somma della potenza termica nominale di tutti gli impianti per ciascuna categoria di impianto

RETTIFICHE**Rettifica alla decisione (PESC) 2019/1672 del Consiglio del 4 ottobre 2019 relativa a un'azione dell'Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 256 del 7 ottobre 2019)

Pagina 12:

anziché: «Fatto a Strasburgo, il 4 ottobre 2019»,

leggasi: «Fatto a Lussemburgo, il 4 ottobre 2019».

**Rettifica del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019,
che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali
dell'energia**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 158 del 14 giugno 2019)

Pagina 36, articolo 18, paragrafo 1, terza e quarta frase

anziché: «Un membro del consiglio di amministrazione non deve essere anche deputato al Parlamento europeo. Un membro del consiglio di amministrazione non deve essere un membro del consiglio di amministrazione.»

leggasi: «Un deputato al Parlamento europeo non può essere membro del consiglio di amministrazione. Un membro del consiglio di amministrazione non può essere membro del comitato dei regolatori.»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT